

STATUTO

CON LE MODIFICHE APPROVATE
DALLA SESSIONE STATUTARIA
DEL XXVII CONGRESSO NAZIONALE

ROMA, 19 APRILE 2017

COPERTINA

REGOLAMENTO ALLO STATUTO

APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA
ROMA, 16 SETTEMBRE 1998

E INTEGRATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA
ROMA, 15 DICEMBRE 2010

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA CONFERENZA NAZIONALE DEI CDR NELLA COMMISSIONE CONTRATTO

Approvato dal Consiglio Nazionale della Stampa Italiana
Roma, 12 giugno 2002

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI COMITATI E DEI FIDUCIARI DI REDAZIONE E NORME DI INDIRIZZO

Approvato dal Consiglio Nazionale della Stampa Italiana
Roma, 27 giugno 2000

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ DELLA FNSI

Approvato al Consiglio Nazionale della Stampa Italiana
Roma, 25 giugno 2008

Statuto

*della Federazione Nazionale
della Stampa Italiana
con le modifiche approvate
dalla sessione statutaria
del XXVII Congresso Nazionale
svolto a Roma
il 19 aprile 2017*

PRINCIPI DEL PATTO FEDERATIVO

Le Associazioni regionali e interregionali di stampa liberamente costitutesi dall'Unità d'Italia e, dal 1908, unite nella Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) risorta a democratici ordinamenti nel 1944, esprimono la volontà dei giornalisti di concepire il sindacato unitario come sede naturale di rappresentanza e di tutela dell'esercizio professionale.

La struttura del sindacato dei giornalisti è federativa. Mediante tale struttura esso definisce, esprime e attua le scelte unitarie, del cui democratico formarsi sono strumento e garanzia indispensabili gli organi liberamente eletti dalle Associazioni regionali di stampa (AA.RR.SS).

Il sindacato dei giornalisti italiani (Federazione nazionale della stampa italiana) è autonomo rispetto a tutte le forze politiche, sindacali ed economiche.

La Federazione della Stampa riconosce e basa la propria azione e la propria rappresentanza sul principio delle pari opportunità, sancito dalla Costituzione Italiana e in base a questo principio favorisce la partecipazione di genere alla vita dei suoi organismi.

L'unità e l'autonomia sindacali dei giornalisti sono salvaguardate dall'autonomia funzionale e finanziaria dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "G. Amendola" (INPGI) e costituisce fondamentale presupposto dell'esercizio della professione, nella libertà di stampa sancita dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, e garantita dall'autogoverno dell'Ordine nazionale dei giornalisti italiani. Lo Statuto della FNSI costituisce il vincolo federativo tra le Associazioni regionali e interregionali di stampa che da essa sindacalmente dipendono, regola gli organi centrali coi quali la FNSI, in nome e con la partecipazione delle Associazioni federate, svolge nell'intero territorio nazionale e nei rapporti con le organizzazioni straniere dei giornalisti, la propria politica sindacale di rappresentanza e di iniziativa per arricchire la funzione del giornalista e la dignità della professione, nonché per promuovere la presenza del sindacato nell'azienda editoriale al fine di giungere ad una sempre più diretta partecipazione autonoma del giornalista, quale testimone attivo della vita del Paese. Con questo orientamento basilare la FNSI intende ribadire la sua funzione di presidio dell'unità della categoria, al di fuori e al di sopra di partiti, confessioni o ideologie.

CAPO I

COSTITUZIONE E FINI

Articolo 1

La Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) è l'organizzazione sindacale unitaria delle giornaliste e dei giornalisti italiani. Ha la rappresentanza e la tutela morale, professionale e materiale della categoria. La sua sede è in Roma. Gli iscritti aderiscono territorialmente alle Associazioni regionali e interregionali di stampa (AA.RR.SS.), organismi sindacali unitari che perseguono i fini della FNSI e i cui statuti, che devono essere conformi con lo statuto federale, siano stati approvati dal Consiglio Nazionale della FNSI.

Fanno parte della FNSI, fatto salvo quanto previsto dal successivo art.6,:

l'Associazione della Stampa Subalpina; l'Associazione Stampa Valdostana; l'Associazione Lombarda dei Giornalisti; il Sindacato Giornalisti del Veneto; il Sindacato Giornalisti del Trentino Alto Adige; l'Associazione della Stampa del Friuli-Venezia Giulia; l'Associazione Ligure dei Giornalisti; l'Associazione della Stampa Emilia Romagna; il Sindacato Giornalisti Marchigiani; l'Associazione della Stampa Toscana; l'Associazione Stampa Umbra; l'Associazione Stampa Romana; il Sindacato Giornalisti Abruzzesi; l'Associazione Stampa del Molise; il Sindacato Unitario Giornalisti Campani; il Sindacato Giornalisti della Calabria; l'Associazione della Stampa di Puglia; l'Associazione della Stampa di Basilicata; l'Associazione Siciliana della Stampa; l'Associazione Stampa Sarda.

La costituzione di nuove Associazioni, ai sensi del successivo articolo 15, ed eventuali modifiche di denominazione delle anzidette Associazioni o Sindacati - approvate dai rispettivi organi competenti e delle quali il Consiglio Nazionale abbia preso atto - si intendono automaticamente recepite dal presente articolo.

Articolo 2

La FNSI ha la rappresentanza nazionale e la tutela degli interessi della categoria; le Associazioni regionali e interregionali di stampa (AA.RR.SS.) sono le organizzazioni sindacali unitarie territoriali che perseguono, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, le finalità statutarie della FNSI.

Le AA.RR.SS. sono organismi locali della Federazione Nazionale della Stampa Italiana ai fini della repressione della condotta antisindacale ai sensi dell'art.28 della legge 20 maggio 1970, n.300.

Possono iscriversi alle AA.RR.SS., secondo le modalità di cui ai commi successivi, tutti coloro che svolgono la professione giornalistica ai sensi di legge. L'iscrizione alle AA.RR.SS. è, per sua natura, incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete. Ciascun iscritto dovrà certificare la propria posizione secondo le disposizioni previste dal Regolamento.

Devono essere iscritti nell'elenco dei "giornalisti professionali" quanti svolgono o, anche se temporaneamente disoccupati, abbiano titolo per svolgere - o, se pensionati, hanno svolto - la professione giornalistica sulla base di rapporti di lavoro dipendente o autonomo come attività continuativa, esclusiva o prevalente anche con soggetti diversi. Costituisce incompatibilità l'iscrizione ad un Ordine, Collegio o Associazione professionale che concerna professioni diverse da quella giornalistica.

Devono essere iscritti nell'elenco dei "giornalisti collaboratori" quanti svolgono attività giornalistica in modo saltuario o comunque non prevalente, anche se iscritti ad un Ordine, Collegio o Associazioni professionali di cui al comma precedente.

L'ammissione e la titolarità sono deliberate dagli organismi direttivi collegiali delle AA.RR.SS. E' ammesso ricorso ai Proviviri.

L'iscritto che assume incarichi di controparte sindacale decade. È sospeso l'iscritto che, in rappresentanza di cooperative, assuma incarichi in organismi sindacali editoriali.

Le modalità e i criteri di attuazione sono fissati dal Regolamento.

Gli articoli del Regolamento relativi all'attuazione del presente articolo sono approvati dal Consiglio Nazionale con la maggioranza dei tre quinti degli aventi diritto approssimati per difetto.

Articolo 3

La FNSI ha i seguenti compiti:

- a) difendere la libertà di stampa e d'informazione e il diritto di cronaca nei limiti e nel rispetto delle norme deontologiche della categoria, garantendo la pluralità degli organi di informazione, l'accesso alle fonti delle notizie e il diritto del cittadino di manifestare il proprio pensiero e di essere informato, in applicazione della Carta Costituzionale e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona;
- b) favorire la partecipazione dei giornalisti ai compiti decisionali nelle rispettive aziende e difendere la loro autonomia sia nei confronti dei pubblici poteri sia nei confronti di chiunque intenda interferire e condizionare il loro lavoro;
- c) affermare e difendere l'unità della categoria a fronte di qualsiasi tentativo di discriminazione;
- d) rappresentare gli iscritti sul piano nazionale, stipulare i contratti collettivi di lavoro e, in collaborazione con le AA.RR.SS. e con i Comitati e i Fiduciari di redazione, svolgere tutte le azioni necessarie a garantirne l'applicazione; promuovere la rioccupazione dei colleghi senza lavoro;
- e) perseguire la parità fra giornaliste e giornalisti, anche attraverso la Commissione per le pari opportunità, istituita dalla GE, per una concreta attuazione di quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d), anche in osservanza della legge 125/1992; favorire la partecipazione di genere negli organismi dirigenti ed esecutivi della Federazione;
- f) perseguire la pari dignità fra tutti i giornalisti; tutelare gli interessi professionali, contrattuali, previdenziali e assistenziali dei giornalisti lavoratori autonomi, anche attraverso la Commissione per il lavoro autonomo chiamata ad operare come supporto della Giunta Esecutiva e della Segreteria Nazionale, per una concreta attuazione nei loro confronti di quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d) e nell'art.36 comma 1 della Costituzione; favorire la partecipazione dei lavoratori autonomi nell'attività del Sindacato e negli organismi anche dirigenti ed esecutivi della Fnsi;
- g) valorizzare, difendere e aggiornare le funzioni della professione giornalistica, anche per quanto riguarda i diritti individuali, ivi compreso il diritto d'autore e di pubblicazione, e contribuire al suo sviluppo nei settori della carta stampata come in quelli delle trasmissioni radio e televisive e dei nuovi media, allo scopo di dare alle idee e alle notizie la più ampia circolazione.
- h) favorire lo studio e la conoscenza del giornalismo italiano anche attraverso la partecipazione alla "Fondazione sul giornalismo italiano Paolo Murialdi", istituita dagli enti della categoria;
- i) rivendicare, anche in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti, la tutela del titolo professionale degli iscritti e ogni funzione di ricerca, elaborazione e controllo della comunicazione di notizie, comunque diffuse, compresi gli uffici stampa di enti pubblici o di aziende private, qualunque sia il mezzo tecnologico o la forma di impresa, promuovendo il necessario aggiornamento specialistico;

j) collaborare con l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "G. Amendola" (INPGI), con la Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani (CASAGIT) e il Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani per lo sviluppo, la realizzazione e il coordinamento delle istanze previdenziali e assistenziali degli iscritti, esercitando un'attenta vigilanza per garantire, anche attraverso energiche azioni, l'autonomia funzionale e finanziaria dell'INPGI, della gestione separata, della CASAGIT e del Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani;

k) costituire, per la migliore tutela dei compiti di cui ai punti precedenti, il Coordinamento operativo tra gli enti di categoria (Cnog, Inpgi, Casagit e FPCGI) presso la sede federale;

l) promuovere e favorire la cooperazione internazionale fra le associazioni dei giornalisti per lo studio dei problemi di comune interesse, nonché per favorire il più ampio e libero esercizio della professione nelle rispettive nazioni, a condizioni di reciprocità per quanto riguarda la regolamentazione professionale. A tal fine la FNSI aderisce alla Fédération Internationale des Journalistes (Bruxelles) e alla Fédération Européenne des Journalistes.

Articolo 4

Le AA.RR.SS. iscrivono i giornalisti residenti nella circoscrizione di propria competenza in due elenchi separati, come indicato nell'art.2.

Il giornalista può optare per l'iscrizione all'ARS nel cui territorio svolge l'attività professionale. Nei casi di lavoro individuale distaccato ha facoltà di iscriversi all'ARS nel cui territorio opera la redazione di riferimento.

Ferme restando le attribuzioni e le competenze di carattere sindacale di rappresentanza nazionale della FNSI, le AA.RR.SS. sono rette da propri Statuti che devono essere conformi con lo Statuto federale e con le norme del regolamento di attuazione dell'art.2.

Gli statuti delle AA.RR.SS., nel cui ambito territoriale vige un regime plurilinguistico, dovranno garantire nei rispettivi organi la presenza delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

Gli statuti delle singole AA.RR.SS. ed ogni loro successiva modifica devono essere sottoposti all'approvazione di conformità da parte del Consiglio nazionale della FNSI. In caso di contestazione le AA.RR.SS. possono ricorrere al Collegio nazionale dei probiviri.

I giornalisti che abbiano residenza fuori dal territorio italiano possono iscriversi all'ARS nel cui territorio ha sede l'azienda per la quale prestano la loro attività prevalente.

Non è consentita l'appartenenza a più di una ARS.

Per una stessa circoscrizione territoriale non può essere federata che una sola ARS.

Articolo 5

Il rapporto associativo tra i giornalisti è improntato ai seguenti principi che trovano concreta disciplina nel presente Statuto:

1. uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo;
2. esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa in presenza dei richiesti requisiti;
3. diritto di voto per gli associati, nelle opportune forme di delega e rappresentanza, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della Federazione;
4. eleggibilità libera degli organi amministrativi;
5. principio del voto singolo di cui all'art.2532, secondo comma, del Codice Civile;
6. sovranità del Congresso Nazionale con regolamentazione dei criteri per l'ammissione ovvero l'esclusione al medesimo;

7. pubblicità delle convocazioni del Congresso Nazionale, delle relative deliberazioni, dei bilanci e rendiconti;
8. intrasmissibilità del rapporto associativo e di eventuali contributi connessi e non rivalutabilità dei medesimi;
9. perseguimento della parità di genere nella rappresentanza in tutti gli organismi sindacali.

Articolo 6

Il Consiglio Nazionale irroga sanzioni nei confronti delle AA.RR.SS. che violino lo Statuto federale o pregiudichino l'unità e la politica sindacale, vengano meno agli obblighi finanziari verso la FNSI, non adeguino i propri statuti a quello federale o compromettano il prestigio della categoria.

Le sanzioni possono essere le seguenti: a) diffida; b) ammonizione; c) censura; d) radiazione dalla FNSI.

Contro le suddette sanzioni è ammesso il ricorso al Collegio nazionale dei probiviri e, in secondo grado, al Congresso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

CAPO II **ORGANI DELLA FNSI**

Articolo 7

Gli organi della FNSI sono:

- a) il Congresso nazionale;
- b) il Consiglio nazionale (CN);
- c) la Giunta esecutiva (GE);
- d) il Presidente della FNSI;
- e) il Segretario generale;
- f) la Segreteria nazionale;
- g) il Collegio dei revisori dei conti;
- h) il Collegio nazionale dei probiviri;
- i) i dipartimenti, le commissioni contrattuali e le commissioni di lavoro.

Sono organi consultivi:

- 1) la Consulta delle Associazioni regionali di stampa;
- 2) le Commissioni permanenti contrattuali (CC);
- 3) la Conferenza nazionale dei comitati e dei fiduciari di redazione;
- 4) la Consulta dei Presidenti dei Gruppi di specializzazione.

Nelle liste per l'elezione degli organismi collegiali deve essere tendenzialmente rispettata la parità di genere. In ogni lista ciascun genere non potrà essere rappresentato in misura inferiore al 30%.

CAPO III **CONGRESSO NAZIONALE**

Articolo 8

Il Congresso nazionale è il massimo organo della FNSI; esso ha tutti i poteri deliberanti.

Il Congresso fissa le direttive che deve seguire la FNSI nei vari rami della sua attività, esamina ed approva la relazione sulla politica sindacale e sulla gestione finanziaria.

Le decisioni del Congresso sono obbligatorie per tutte le AA.RR.SS. e le organizzazioni federate.

Il CN delibera la convocazione del Congresso, che si riunisce ordinariamente ogni quattro anni e, in via straordinaria, su iniziativa del CN o su richiesta di almeno tre AA.RR.SS. che complessivamente rappresentino il 30 per cento degli iscritti.

Il Congresso ordinario deve essere anticipato di un semestre rispetto alla sua naturale scadenza negli anni in cui viene a scadere il maggiore contratto collettivo di lavoro.

Il CN formula l'ordine del giorno (o.d.g.) del Congresso ordinario e approva, con la sottoscrizione di almeno il 5 per cento dei consiglieri, i documenti di politica sindacale da sottoporre alla discussione delle assemblee regionali per l'elezione dei delegati ed alla discussione per tesi del Congresso.

Le AA.RR.SS. possono chiedere l'inclusione nell'o.d.g. di particolari argomenti inoltrandone richiesta al CN entro la data fissata per l'ultima sessione del CN stesso, precedente al Congresso nazionale.

La GE provvede entro 60 giorni dalla richiesta a convocare il Congresso straordinario formulando l'o.d.g. sulla base degli argomenti per i quali il CN oppure le AA.RR.SS. hanno richiesto la convocazione del Congresso stesso.

Il Congresso, quale suo primo atto, costituisce il proprio Ufficio di Presidenza, che deve comprendere un giornalista professionale designato da ciascuna delegazione tra i suoi componenti e due giornalisti collaboratori designati congiuntamente dai capi-delegazione di cui al successivo art.11.

Il Congresso elegge un Presidente, giornalista professionale, e due vice-Presidenti, l'uno giornalista professionale e l'altro giornalista collaboratore, che debbono essere scelti nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza e che debbono riportare almeno i due terzi dei voti dei delegati al Congresso. Dopo due votazioni in cui non si raggiunga la maggioranza suindicata, vale la maggioranza relativa.

Articolo 9

Il Congresso nazionale è costituito da 312 delegati. Il numero dei delegati espressi dai giornalisti collaboratori è pari a un quarto. I delegati sono eletti fra gli iscritti alle AA.RR.SS. In connessione con la costituzione di ogni nuova ARS, ai sensi del successivo art.15, il Congresso è integrato da 3 delegati. Quale espressione del vincolo federativo, ciascuna ARS - quando il numero degli iscritti giornalisti professionali e giornalisti collaboratori, separatamente presi, è inferiore a 1.000 - ha diritto rispettivamente ad una rappresentanza fissa costituita da 3 delegati giornalisti professionali eletti dai giornalisti professionali e da un delegato giornalista collaboratore eletto dai giornalisti collaboratori.

I rimanenti delegati sono assegnati alle AA.RR.SS. in proporzione al numero degli iscritti nelle rispettive categorie e secondo il quoziente elettorale.

Il quoziente elettorale si calcola per difetto, separatamente per le due categorie, e si ricava dividendo il numero degli iscritti alle AA.RR.SS. - al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolge il Congresso - per i rimanenti posti cui provvedere; i posti non attribuiti con quoziente pieno sono assegnati secondo la graduatoria dei resti.

In presenza di resti pari il delegato è assegnato all'Associazione che ha ottenuto il maggior numero di delegati.

Possono votare ed essere eletti i giornalisti iscritti alle AA.RR.SS. e al corrente con il versamento delle quote associative. Partecipano al Congresso le delegazioni delle AA.RR.SS. che, all'atto dell'insediamento della Commissione per la verifica dei poteri, risultino al corrente con i contributi di cui al successivo art.40 relativi a tutto il quadrimestre anteriore a quello in cui si svolge il Congresso.

Nelle AA.RR.SS. possono essere presentate due o più liste di candidati, anche collegate ai documenti di politica sindacale sottoposti dal Consiglio nazionale. L'assegnazione dei delegati a ciascuna lista avviene in proporzione ai voti ottenuti e secondo il quoziente calcolato per difetto dividendo il numero dei voti validi per quello dei posti cui provvedere; i posti non attribuiti con quoziente pieno sono assegnati secondo la graduatoria dei maggiori resti.

Ogni lista non può comprendere un numero di candidati superiore ai posti cui provvedere e, nel rispetto della parità, ciascun genere non potrà essere rappresentato in misura inferiore al 30%.

Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ai $\frac{3}{4}$ (calcolati per difetto) dei posti cui provvedere.

Per ciascuna lista vengono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze; in caso di parità prevale il candidato del genere meno rappresentato e, in caso di ulteriore parità, anche di genere, il candidato più giovane per età anagrafica.

I voti di preferenza possono essere espressi soltanto nell'ambito di una sola lista, pena la nullità della scheda; il voto di preferenza costituisce voto di lista.

Ogni lista - per le rispettive categorie - deve essere presentata da un numero di aventi diritto al voto pari almeno:

- al 10% degli aventi diritto al voto, se il loro numero è inferiore o uguale a 50;
- al 5% degli aventi diritto al voto, se il loro numero è superiore a 50 e inferiore o uguale a 500;
- a 50 più l'1% degli aventi diritto al voto, se il loro numero è superiore a 500.

Ogni candidato deve sottoscrivere, per accettazione, la candidatura. Nessuno può accettare candidature in più liste, pena la decadenza da ogni candidatura. I firmatari delle liste non possono essere candidati.

Le liste devono essere depositate di persona da uno dei firmatari presso la Commissione Elettorale delle AA.RR.SS. entro le ore 12 del 20° giorno precedente quello fissato per l'inizio delle votazioni.

In assenza di due o più liste, l'elezione dei delegati avviene a maggioranza semplice al primo scrutinio. In caso di parità si applica l'ottavo comma del presente articolo.

Articolo 10

Hanno diritto di partecipare al Congresso, quando non siano risultati eletti come delegati, con facoltà di parola ma non di voto: i rappresentanti legali delle AA.RR.SS., il Presidente del Collegio dei revisori dei conti (art.41); il Presidente del Collegio nazionale dei probiviri.

Articolo 11

Ogni delegazione elegge un capo delegazione, il quale ha funzioni di collegamento fra le delegazioni stesse e la Presidenza del Congresso. Il capo della delegazione può essere o uno dei delegati o il responsabile (Presidente o Segretario) della rispettiva ARS.

I delegati votano di regola congiuntamente; per le questioni riguardanti specificamente le rispettive categorie, vota soltanto la categoria interessata; in caso di dubbio decide il Congresso.

Gli aventi diritto al voto sono i delegati accreditati dalla Commissione verifica poteri al momento di ogni singola votazione. Il numero e i relativi quozienti sono resi noti al Congresso di volta in volta dalla presidenza.

Le votazioni vengono fatte seguendo l'ordine delle delegazioni delle singole AA.RR.SS. che sarà sorteggiato prima di ogni espressione di voto.

Il voto si esprime individualmente, a scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata di mano.

Le votazioni devono essere richieste: a scrutinio segreto su richiesta del 25% degli aventi diritto al voto e per appello nominale su richiesta del 20% degli aventi diritto al voto. Il Presidente del Congresso, compiuta la verifica, indice la votazione. Le votazioni che riguardano le elezioni a cariche sociali devono essere svolte a scrutinio segreto.

Le delibere congressuali sono valide - salvo quanto disposto dal 1° comma dell'art.44 - se adottate, in prima votazione, con il voto favorevole della maggioranza dei delegati dichiarati presenti al Congresso dalla Commissione per la verifica dei poteri; qualora, nella prima votazione, la somma dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti non raggiunga la metà più uno dei delegati presenti al Congresso, la Presidenza, non prima di un'ora, indice una nuova votazione per la quale è sufficiente il voto favorevole della metà più uno dei votanti.

All'ufficio di presidenza del congresso è attribuita la competenza di dirimere eventuali contenziosi relativi ad ogni attività congressuale. Contro le decisioni, assunte in tale veste dall'ufficio di presidenza, è possibile il ricorso al Collegio nazionale dei probiviri.

CAPO IV **SEGRETARIO GENERALE**

Articolo 12

Il Congresso elegge, tra i delegati iscritti nell'elenco dei giornalisti professionali, il Segretario generale.

L'elezione avviene a maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto per le prime due votazioni e a maggioranza assoluta per le successive votazioni.

I delegati giornalisti professionali e giornalisti collaboratori votano con identica scheda, in cui esprimono il nome del Segretario o con analogo sistema elettronico.

In caso di impedimento, dimissioni o sfiducia da parte del CN, lo stesso CN convoca entro tre mesi un Congresso straordinario per l'elezione del nuovo Segretario generale. Se tale eventualità si verifica entro la prima metà del mandato i delegati al Congresso straordinario saranno gli stessi già eletti per il precedente congresso; se invece si verifica nella seconda metà del mandato, si dovrà procedere a nuove elezioni per i delegati al Congresso straordinario. Il Segretario così eletto resta in carica sino alla normale scadenza del mandato del Consiglio Nazionale. In attesa del Congresso straordinario la guida della Giunta esecutiva e la responsabilità di gestione della FNSI è affidata al Segretario aggiunto più votato.

La mozione di sfiducia deve essere presentata da almeno 1/4 dei membri del CN aventi diritto al voto e va discussa e votata in una successiva riunione da tenersi entro 10 giorni.

Il voto di sfiducia deve essere espresso per appello nominale e deve ottenere la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto al voto.

Articolo 13

Il CN ha il compito di realizzare le deliberazioni del Congresso nazionale, di impartire, fra un Congresso e l'altro, le direttive generali per il conseguimento delle finalità statutarie e per l'attività della FNSI, nonché di programmare gli indirizzi di politica e di azione sindacale della categoria.

Il Consiglio Nazionale nella sua prima seduta convocata e presieduta dal Consigliere più votato dal Congresso elegge, tra i suoi componenti, il Presidente della FNSI con voto a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti degli aventi diritto. Qualora nessun candidato risultasse eletto si procede dalla terza votazione all'elezione a maggioranza assoluta dei presenti, purché partecipi alla votazione la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Il Presidente della FNSI è garante del Patto Federativo e dell'applicazione dello Statuto, è destinatario dei ricorsi in materia di applicazione ed interpretazione delle norme statutarie e del Regolamento e ne riferisce al Consiglio nazionale ed eventualmente al Collegio dei probiviri per le materie di competenza.

Convoca e presiede il Consiglio nazionale e d'intesa con il Segretario generale ne redige l'ordine del giorno.

In caso di impedimento del Presidente il CN è presieduto dal consigliere più votato dal Congresso.

Il Presidente può essere sfiduciato dal Consiglio nazionale con le stesse modalità previste per il Segretario generale.

Il CN convoca il Congresso ordinario e straordinario e ne formula l'o.d.g. ai sensi dell'art.8.

Articolo 14

Il CN elegge, fra i suoi componenti, la Giunta esecutiva.

La GE è composta dal Segretario generale, dal Presidente, da 11 giornalisti professionali e da 3 giornalisti collaboratori eletti dai consiglieri nazionali delle rispettive categorie.

Le liste dei candidati devono essere presentate, per le rispettive categorie, da almeno 4 consiglieri professionali e da 2 consiglieri collaboratori e votate dai consiglieri nazionali delle rispettive categorie.

L'elezione avviene a scrutinio segreto con sistema proporzionale. In presenza di più liste l'assegnazione avviene in proporzione ai voti ottenuti e secondo il quoziente calcolato per difetto, per le due categorie, dividendo il numero dei voti validi per quello dei posti cui provvedere; i posti non attribuiti con quoziente pieno sono assegnati secondo la graduatoria dei resti.

A parità di resti il seggio è attribuito alla lista che non ha ottenuto alcun quoziente pieno. A parità di resti tra liste che abbiano quozienti pieni il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto il quoziente più alto.

All'interno di ogni lista è possibile esprimere preferenze fino a un massimo di 2/3 calcolati per difetto dei seggi da attribuire.

In assenza di più liste sono dichiarati eletti i più votati fino alla copertura dei seggi previsti. Anche in questo caso è possibile esprimere preferenze fino a un massimo dei 2/3 dei seggi da attribuire.

Nel caso in cui uno dei membri venisse a mancare per dimissioni o altro motivo, è sostituito dal primo dei non eletti della lista. Dopo l'ottava sostituzione, invece di procedere ad una nona sostituzione, si dà luogo a nuove elezioni per tutta la Giunta tranne che per il Segretario generale e il Presidente.

Le riunioni del CN e della GE sono valide in prima convocazione se è presente la metà più uno dei rispettivi componenti; in seconda convocazione, le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Le delibere del CN e della GE sono valide se adottate col voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Al voto di fiducia che deve essere espresso per appello nominale è necessaria la partecipazione della maggioranza dei componenti del CN. La mozione di sfiducia deve essere presentata almeno da 1/4 dei membri del CN aventi diritto al voto e va discussa e votata in una successiva riunione da tenersi entro 10 giorni.

Articolo 15

Il CN ha la facoltà di ammettere nella Federazione eventuali nuove AA.RR.SS. per le regioni ove non esiste già una ARS federata; ad integrazione del CN in carica, il Consiglio direttivo della nuova ARS designerà un consigliere professionale ed un consigliere collaboratore.

Le sezioni regionali facenti parte di un'Associazione interregionale di stampa federata, possono ottenere dal CN - quando raccolgono nel loro seno 70 iscritti, di cui almeno 20 professionali - per il tramite e con il parere dell'Associazione interregionale della stampa alla quale appartengono, di essere a loro volta federate direttamente e autonomamente; la nuova ARS viene automaticamente inserita nell'elenco di cui all'art.1; l'integrazione del CN in carica avviene secondo la norma di cui al precedente comma.

Articolo 16

Ciascun componente del Consiglio nazionale rappresenta gli interessi generali della categoria dei giornalisti ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Il CN è costituito, oltre che dal Segretario generale, da 91 giornalisti professionali e da 25 giornalisti collaboratori.

Fanno parte del CN:

- a) i giornalisti che hanno la rappresentanza o la responsabilità effettive della rispettiva ARS ai sensi dello Statuto dell'ARS medesima. Ciascuno di essi fa parte del CN fino a quando conserverà l'incarico anzidetto in seno all'ARS e sarà sostituito dal successore;
- b) 30 consiglieri, giornalisti professionali, eletti tra e dai rispettivi delegati al Congresso;
- c) dieci consiglieri, giornalisti professionali, eletti dai delegati professionali di ciascuna delle AA.RR.SS. che abbiano rispettivamente più del 25% degli iscritti alla FNSI;
- d) i rimanenti consiglieri giornalisti professionali sono assegnati alle altre AA.RR.SS. in proporzione al numero dei rispettivi iscritti professionali e secondo il quoziente calcolato per difetto dividendo il totale dei professionali iscritti alle AA.RR.SS. per i posti cui provvedere. I posti non attribuiti con quoziente pieno sono assegnati secondo la graduatoria dei resti.
I predetti consiglieri sono eletti nell'ambito delle singole delegazioni associative tra i delegati stessi.
Qualora nell'ambito della delegazione siano state presentate due o più liste, che ottengano lo stesso resto, il consigliere non attribuibile con i resti sarà attribuito alla lista il cui primo dei non eletti abbia i criteri previsti dal comma 9 dell'art.9 dello Statuto;
- e) un giornalista collaboratore per ciascuna delegazione congressuale eletto tra i delegati e i rimanenti, uno per ciascuna Associazione con il maggior numero di giornalisti collaboratori iscritti; tutti eletti dalle rispettive delegazioni tra i propri delegati.

I consiglieri di cui alle lettere c), d) ed e) sono eletti dalle delegazioni delle rispettive AA.RR.SS.; i delegati professionali e collaboratori votano separatamente. In presenza nella delegazione di due o più liste, l'assegnazione dei consiglieri a ciascuna lista avviene in proporzione ai voti ottenuti e secondo il quoziente calcolato per difetto dividendo il numero dei voti validi per quello dei posti cui provvedere; i posti non attribuiti con quoziente pieno sono assegnati secondo la graduatoria dei resti.

Per le votazioni e per gli scrutini valgono, in quanto applicabili, le modalità di cui al precedente art.9 (commi 6°, 7° e 8°).

In presenza di due o più liste per l'elezione dei consiglieri nazionali di cui alla lettera b), l'assegnazione dei consiglieri a ciascuna lista avviene in proporzione ai voti ottenuti e secondo il quoziente calcolato per difetto, dividendo il numero dei voti validi per quello dei posti cui provvedere; i posti non attribuiti con quoziente pieno sono assegnati secondo la graduatoria dei resti.

Ogni lista è valida se sottoscritta da almeno 20 delegati. E' inoltre necessario che i candidati abbiano accettato la candidatura con dichiarazioni allegate alla lista; nessun candidato può far parte di più liste, pena l'automatica decadenza da tutte le candidature.

L'ufficio di Presidenza del Congresso di cui all'art.8 fissa il termine ultimo per la presentazione delle liste e ne accerta la validità.

Per le votazioni e per gli scrutini valgono, in quanto applicabili, le modalità di cui al precedente art.9 (commi 7°, 8° e 9°).

Nel caso di decadenza o dimissioni i consiglieri nazionali di cui ai punti da b) ad e) sono sostituiti dai primi non eletti nelle rispettive graduatorie di lista.

Sono membri di diritto del CN, a titolo consultivo, i giornalisti che abbiano ricoperto le cariche di Presidente, di Segretario nazionale o generale della FNSI.

Fanno, inoltre, parte del CN a titolo consultivo:

- a) il Collegio dei revisori dei conti;
- b) il Presidente del Collegio nazionale dei probiviri;
- c) il Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;
- d) il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'INPGI;
- e) il Presidente del Consiglio di Amministrazione della CASAGIT;
- f) il Presidente o il Vicepresidente giornalista del Fondo complementare dei giornalisti italiani;
- g) un rappresentante dell'Unione Sindacale Giornalisti RAI (USIGRAD);
- h) un rappresentante Unione nazionale dei giornalisti pensionati (UNGP);
- i) un rappresentante per ciascuno dei Gruppi di specializzazione aventi caratteristiche professionali-sindacali, riconosciute dal CN;
- j) un rappresentante della Consulta dei Gruppi di specializzazione a carattere professionale-culturale;
- k) un rappresentante designato da ciascuna delle Confederazioni dei lavoratori con le quali la FNSI ha stipulato un patto di alleanza.

Articolo 17

Il CN si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno; può riunirsi in via straordinaria per iniziativa della GE o su richiesta dei rappresentanti di almeno tre AA.RR.SS. federate o su iniziativa del Presidente della FNSI in relazione al disposto dell'art.21.

I consiglieri nazionali voteranno di regola congiuntamente; per le questioni riguardanti specificamente le rispettive categorie, vota soltanto la categoria interessata. In caso di dubbio decide il CN.

Articolo 18

In caso di assenza senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive i membri del CN e della GE decadono dal mandato e vengono sostituiti a norma, rispettivamente, dell'art.16 e dell'art.14.

CAPO V **GIUNTA ESECUTIVA** **SEGRETERIA NAZIONALE** **SEGRETARIO GENERALE**

Articolo 19

La Giunta esecutiva (GE) ha il compito di realizzare gli indirizzi di politica e di azione sindacale espressi dalla categoria in sede di Congresso nazionale e le direttive del CN. In particolare:

- a) esercita ogni atto necessario al buon funzionamento della FNSI e alla tutela degli interessi dei giornalisti anche mediante dipartimenti di lavoro affidati a componenti della Giunta medesima;
- b) conduce le trattative sindacali consultate preventivamente le AA.RR.SS. e sentite le Commissioni nazionali per le trattative contrattuali di cui al successivo art.21; stipula i contratti nazionali di lavoro giornalistico in nome e per conto della FNSI; vigila sull'applicazione delle norme contrattuali anche con intervento diretto e promuove ogni iniziativa connessa;
- c) su argomenti concernenti la sfera dell'attività federale convoca conferenze e convegni nazionali, costituisce commissioni o gruppi di studio, di lavoro, di coordinamento;
- d) promuove iniziative di collaborazione e coordinamento con l'Ordine professionale, con l'INPGI e con la CASAGIT, con il Fondo di previdenza complementare dei giornalisti italiani;
- e) cura i collegamenti con le AA.RR.SS. e, attraverso di esse, con i comitati e fiduciari di redazione, nonché i collegamenti con i Gruppi nazionali di specializzazione;
- f) mantiene i rapporti con i pubblici poteri, l'amministrazione dello Stato, la Federazione italiana editori giornali, le altre controparti imprenditoriali, i sindacati, le organizzazioni giornalistiche estere;
- g) cura la gestione amministrativa della FNSI;
- h) esamina ed approva la relazione al Congresso sulla politica sindacale e sulla gestione finanziaria della FNSI elaborata dal Segretario generale.

Articolo 20

All'interno della Giunta esecutiva è costituita la Segreteria nazionale, organizzata per dipartimenti. Il Segretario generale attribuisce ad un massimo di 4 componenti della Giunta esecutiva, di cui 1 giornalista collaboratore, gli incarichi di Segretario generale aggiunto con deleghe per specifici settori. Gli incarichi sono ratificati dal Consiglio Nazionale.

La Segreteria su proposta del Segretario può costituire gruppi di lavoro affidando incarichi a membri del CN. Il CN deve esserne informato alla prima riunione pena l'invalidazione della delibera.

In caso di temporaneo impedimento del Segretario generale questi delega un Segretario aggiunto professionale.

Articolo 21

Per ogni settore per il quale viene stipulato un contratto collettivo è istituita una Commissione Nazionale Permanente.

Ciascuna commissione è composta dalla Giunta esecutiva integrata secondo le modalità approvate dal CN.

Le commissioni hanno il compito di affiancare la Giunta Esecutiva nelle fasi di rinnovo dei contratti collettivi.

Articolo 22

Il Segretario generale guida l'azione sindacale della FNSI, di cui ha la rappresentanza legale;

- è membro con diritto di voto del CN;
- convoca e presiede la Giunta esecutiva e la Segreteria nazionale, promuovendone e coordinandone l'attività e formula l'o.d.g. delle riunioni;
- redige la relazione di cui alla lettera h) dell'art.19;
- ha la direzione delle pubblicazioni della FNSI.

I segretari aggiunti coadiuvano il Segretario generale nell'espletamento del mandato.

Articolo 23

In caso di voto di sfiducia del CN nei confronti della GE lo stesso CN elegge contestualmente la nuova GE.

CAPO VI DIRETTORE DELLA FNSI

Articolo 24

La GE su proposta del Segretario generale nomina il Direttore della FNSI, posto alle dipendenze della GE.

Il Direttore della FNSI dirige e coordina i servizi della Federazione; assiste alle sedute del CN e della GE, anche integrata per le trattative contrattuali, con funzioni di Segretario.

CAPO VII TRATTATIVE SINDACALI

Articolo 25

Le trattative per i rinnovi dei contratti o, comunque, riguardanti accordi sindacali sono condotte, secondo quanto previsto dall'art.19, dalla GE, la quale stipula e sottoscrive, a nome e per conto della FNSI, i contratti nazionali di lavoro e quant'altro regola la prestazione giornalistica.

La GE ha facoltà di avvalersi della consulenza di esperti.

Articolo 26

Durante le trattative per il rinnovo dei contratti nazionali di lavoro, cioè dalla disdetta alla nuova stipula, sono espressamente vietati altri negoziati a contenuto contrattuale.

All'ARS che contravviene all'anzidetta norma sono applicabili le sanzioni di cui all'art.6.

I Consigli direttivi delle AA.RR.SS. in occasione delle trattative per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro devono adottare il provvedimento della sospensione a carico degli iscritti che si rendano responsabili di violazione delle delibere adottate dalla FNSI per le relative iniziative sindacali, deferendoli al Collegio dei probiviri regionale e proponendone, nei casi più gravi, l'espulsione.

L'eventuale ricorso al Collegio nazionale dei probiviri da parte dell'interessato non ha effetto sospensivo del provvedimento.

CAPO VIII CONFERENZA NAZIONALE DEI COMITATI E FIDUCIARI DI REDAZIONE

Articolo 27

La Conferenza nazionale dei comitati e fiduciari di redazione è organo consultivo della FNSI.

La Conferenza è convocata, secondo le necessità - e, comunque, almeno una volta l'anno - e senza particolari formalità dalla GE; vi partecipano i membri dei comitati di redazione e i fiduciari iscritti alle AA.RR.SS. competenti.

La Conferenza è presieduta dal Segretario generale o, in sua vece, da un Segretario aggiunto.

La Conferenza, in occasione del rinnovo contrattuale, è chiamata ad esprimere il suo parere sull'accordo contrattuale definito dalla FNSI e dalla controparte.

La Conferenza elegge al suo interno 12 giornalisti professionali nella Commissione contratto in un'apposita sessione convocata entro 30 giorni dalla conclusione del Congresso.

Le modalità di elezione sono definite nel regolamento.

CAPO IX

COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Articolo 28

Il Collegio nazionale dei probiviri, che ha sede presso la FNSI, regola le controversie relative sia alla disciplina associativa e sindacale dei giornalisti iscritti alle AA.RR.SS., sia al loro comportamento non conforme alle regole della correttezza professionale e tale da ledere il prestigio dell'organizzazione. I suoi membri sono inamovibili: il suo operato insindacabile. Esso è autonomo ed indipendente, dura in carica tra un Congresso ordinario e l'altro; la sua costituzione avviene per elezione nel Congresso nazionale.

Articolo 29

Il Collegio nazionale dei probiviri si compone di un numero di giornalisti professionali uguale al numero delle delegazioni regionali, nonché di cinque giornalisti collaboratori.

I componenti professionali sono eletti dalle rispettive delegazioni regionali in misura di uno per ciascuna delegazione.

I componenti collaboratori sono eletti in sede congressuale dai delegati collaboratori.

Con le stesse modalità previste per l'elezione dei componenti effettivi sono eletti altrettanti supplenti professionali e collaboratori, i quali sostituiranno i rispettivi probiviri effettivi nel caso di dimissioni o di impedimento permanente.

La nomina del Presidente (giornalista professionale), dei due vice-Presidenti (uno professionale, l'altro collaboratore) e del Segretario avviene nella seduta di insediamento del Collegio.

Tutti i membri del Collegio nazionale dei probiviri debbono risultare iscritti, da almeno dieci anni, all'Ordine dei giornalisti ed alle AA.RR.SS. federate e non devono aver subito sanzioni disciplinari definitive nei cinque anni precedenti. Nel caso in cui un membro del Collegio dei Probiviri sia sottoposto a un procedimento disciplinare, in una qualsiasi fase istruttoria, non prende parte alle discussioni e alle votazioni in merito al suo caso.

Tutti i membri del Collegio Nazionale dei Probiviri non possono ricoprire alcuna altra carica sindacale e negli enti e negli organismi della categoria;

La prima seduta sarà convocata dalla GE presso la FNSI ed è presieduta dal membro professionale eletto più anziano per mandato ed eventualmente per iscrizione al sindacato. In caso di ulteriore parità di requisiti, prevarrà il più anziano per età anagrafica e le nomine avverranno mediante votazioni a scrutinio segreto. Per la carica di Presidente e quella di Segretario vota l'intero Collegio. I due vice Presidenti sono eletti rispettivamente dai professionali e dai collaboratori. Risulteranno eletti alle varie cariche, i consiglieri che abbiano ottenuto la metà dei voti + 1 dei presenti aventi diritto. In caso di parità, verrà nominato il consigliere più anziano per mandato ed eventualmente per iscrizione al sindacato. In caso di ulteriore parità di requisiti, prevarrà il più anagraficamente anziano.

In caso di vacanza del rappresentante, sia effettivo che supplente, di una ARS il Collegio nazionale dei probiviri sarà integrato con un membro eletto dal Consiglio direttivo della ARS interessata.

Chi è assente ingiustificato per tre sedute consecutive del Collegio decade automaticamente dall'incarico e viene sostituito secondo le modalità previste dai commi precedenti.

Articolo 30

Appartiene alla competenza ordinaria del Collegio nazionale dei probiviri:

- a) dirimere i conflitti tra i Collegi probivirali regionali; nel caso di conflitti di competenza e di giurisdizione tra collegi probivirali regionali relativi a controversie nelle quali siano in causa colleghi iscritti a diverse AA.RR.SS., il Collegio nazionale affida, in prima istanza, ad un terzo collegio regionale la soluzione della vertenza;
- b) riesaminare in grado di appello le decisioni pronunciate dai Collegi probivirali regionali;
- c) su richiesta del giornalista ricorrente, della controparte, o d'ufficio, affidare ad un Collegio regionale terzo, in prima istanza, la soluzione di una vertenza, per la quale il Collegio regionale territorialmente competente dopo 6 mesi dalla presentazione di un ricorso non abbia preso alcuna decisione;
- d) formulare pareri su questioni di indole morale, di etica professionale e di natura sindacale, ancorché non proposte in primo grado.

Il Presidente del Collegio farà al Congresso una relazione illustrativa dell'attività svolta dal Collegio.

Articolo 31

Le sanzioni che il Collegio può applicare nei confronti degli iscritti sono:

- a) richiamo; b) diffida; c) ammonizione; d) censura; e) sospensione; f) radiazione. La sanzione della sospensione non può superare i sei mesi.

L'esecuzione delle anzidette sanzioni è demandata, tramite comunicazione scritta della GE, ai Consigli direttivi delle AA.RR.SS. e dei Gruppi di specializzazione competenti.

Il ricorso contro l'ammissione negli elenchi degli iscritti, così come prevista nell'art.2 del presente Statuto, non ha effetto sospensivo.

CAPO X GRUPPI DI SPECIALIZZAZIONE

Articolo 32

La FNSI può ammettere o anche promuovere, vigilandone l'attività, Gruppi, Associazioni, Unioni di specializzazione che abbiano carattere nazionale, tutti funzionanti secondo lo statuto-tipo predisposto dalla FNSI.

Degli anzidetti gruppi di specializzazione possono essere soci effettivi soltanto i giornalisti appartenenti alle AA.RR.SS.

L'ammissione è deliberata, in base a reali e riconosciute esigenze di specializzazione, dal CN su proposta motivata della GE.

Sulla base di specifiche esigenze organizzative e di rappresentanza la Giunta Esecutiva può proporre al C.N. la costituzione di Gruppi di specializzazione nazionali.

Con gli stessi criteri e modalità è consentita l'ammissione di Gruppi o Associazioni o Unioni di specializzazione in sede regionale (AA.RR.SS.), sentito il CN.

Articolo 33

I Gruppi di specializzazione e gli organismi sindacali di base agiscono nella disciplina sindacale, rispettivamente, della FNSI e delle AA.RR.SS., tramite le quali sono esplicitate le funzioni, la rappresentanza e l'attività stabilite dal presente Statuto.

In caso di violazione della disciplina sindacale e degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente Statuto la Giunta Esecutiva, con delibera motivata, può proporre al CN il commissariamento dei gruppi.

Articolo 34

I Gruppi nazionali di specializzazione, per ottenere l'inquadramento nella FNSI, devono rivolgere domanda alla GE, corredata dei seguenti documenti:

- a) due esemplari dello statuto, contenenti eventuali integrazioni e proposte di varianti allo statuto-tipo;
- b) l'elenco dei componenti degli organi direttivi;
- c) la dichiarazione attestante che il Gruppo di specializzazione si impegna ad osservare le norme dello statuto federale.

Gli stessi documenti debbono corredare la domanda dei Gruppi di specializzazione regionali per l'ammissione alle AA.RR.SS. competenti territorialmente. Al fine di stabilire i collegamenti fra la FNSI e i Gruppi di specializzazione, il CN, su proposta della GE, nomina rappresentanti della FNSI, quali membri di diritto, negli organismi direttivi dei detti gruppi.

I collegamenti in sede regionale sono assicurati da rappresentanti dei Consigli direttivi delle AA.RR.SS. quali membri di diritto in seno agli organismi direttivi dei gruppi locali.

La GE può di volta in volta convocare il Presidente o i membri degli organi direttivi dei Gruppi nazionali facendoli partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni del CN, qualora vi siano da esaminare questioni tecniche o sindacali riflettenti le specializzazioni professionali di cui i Gruppi sono espressione.

Articolo 35

I Presidenti dei Gruppi di specializzazione inquadrati nella FNSI costituiscono la Consulta dei Presidenti dei Gruppi di specializzazione, il cui scopo è quello di promuovere scambi di informazioni sulle attività dei Gruppi stessi e collaborare con gli organi direttivi federali.

La Consulta dei Presidenti dei Gruppi di specializzazione si riunisce senza particolari formalità, su convocazione e sotto la presidenza del Segretario generale o di un Segretario aggiunto; alle riunioni i presidenti dei Gruppi possono delegare membri dei rispettivi Consigli direttivi.

Articolo 36

Ai Gruppi di specializzazione si applicano gli artt. 4 e 6 del presente Statuto. In seno ai Gruppi di specializzazione non possono essere costituiti Collegi probivirali.

Gli iscritti ai Gruppi possono ricorrere, in primo grado, ai Collegi probivirali delle AA.RR.SS. e, in secondo grado, al Collegio nazionale dei probiviri, i quali Collegi giudicheranno tenendo presenti anche gli statuti dei rispettivi gruppi.

CAPO XI

ASSOCIAZIONI DELLA STAMPA ITALIANA ALL'ESTERO

Articolo 37

La Federazione Nazionale della Stampa Italiana nell'ambito del perseguimento delle finalità statutarie e della tutela del lavoro dei giornalisti italiani può ammettere nel proprio seno, vigilandone l'attività, associazioni di giornalisti italiani che operano in organi di informazione di lingua italiana pubblicati all'estero.

L'ammissione é deliberata dal CN su proposta della Giunta esecutiva.

Le associazioni della stampa italiana all'estero agiscono nella disciplina sindacale della Fnsi.

Per ottenere l'inquadramento nella Fnsi devono rivolgere domanda alla GE della Fnsi allegando:

- a) copia dello statuto associativo;
- b) elenco dei componenti degli organi direttivi;
- c) elenco degli iscritti.

La Giunta esecutiva può di volta in volta convocare i presidenti delle Associazioni della stampa italiana all'estero, facendoli partecipare in qualità di osservatori, alle riunioni del CN e del Congresso nazionale.

CAPO XII

ORGANISMI SINDACALI DI BASE

(USIGRAI - UNGP)

Articolo 38

È riconosciuto il diritto di costituirsi, nell'ambito federale, in organizzazioni sindacali, organismi di base della FNSI:

- a) all'USIGRAI, Unione Sindacale Giornalisti RAI, cui aderiscono i giornalisti iscritti alle AA.RR.SS., aventi rapporto di lavoro con la RAI, concessionaria del servizio pubblico, cui si applicano il contratto nazionale e gli accordi integrativi stipulati dalla FNSI la cui attuazione – nell'ambito delle direttive della FNSI - è compito dell'USIGRAI, anche d'intesa con le AA.RR.SS. per le questioni locali;
- b) all'Unione Nazionale Giornalisti Pensionati (UNGP), cioè ai giornalisti professionali iscritti alle AA.RR.SS. e titolari di pensione, considerato che il trattamento di quiescenza, così come generalmente concepito e disciplinato nei sistemi pensionistici, è una proiezione della retribuzione percepita in attività di servizio.
- c) Nuovi organismi potranno essere riconosciuti dal CN su proposta motivata della GE, seguendo le procedure previste dall'art.34.

Un rappresentante dell'USIGRAI e un rappresentante dell'UNGP fanno parte, a titolo consultivo, del Consiglio nazionale; allo stesso titolo, sono chiamati dal Segretario generale a partecipare alle riunioni della GE, quando siano da esaminare questioni connesse alle rispettive competenze sindacali.

Gli statuti degli organismi di base devono essere consoni allo Statuto della FNSI e approvati dal CN.

Gli iscritti sono soggetti alla disciplina sindacale della FNSI e delle AA.RR.SS.

La GE della FNSI nomina propri rappresentanti, quali membri di diritto, negli organismi direttivi dei suddetti organismi sindacali di base.

CAPO XIII

CONSULTA DELLE AA.RR.SS.

Articolo 39

La Consulta delle AA.RR.SS. è costituita dai giornalisti che - ai sensi del precedente art.16, lettera a) - hanno la rappresentanza o la responsabilità effettive delle AA.RR.SS. a norma dei rispettivi statuti; ciascuno di loro può delegare, permanentemente o di volta in volta, la rappresentanza nella Consulta ad un membro del rispettivo Consiglio direttivo.

La Consulta si riunisce, in via ordinaria, almeno tre volte l'anno, su convocazione della GE, che ne prepara l'o.d.g. integrabile con argomenti eventualmente proposti dalle AA.RR.SS. La Consulta si riunisce, in via straordinaria, su richiesta motivata di almeno tre AA.RR.SS., che ne indicano anche l'o.d.g.

Negli anni di scadenza del contratto nazionale di lavoro in cui non si riunisca il Congresso, la Consulta delle AA.RR.SS., in aggiunta alle tre riunioni ordinarie, terrà, almeno sei mesi prima di tale scadenza, una speciale sessione dedicata al rinnovo del contratto. Le riunioni della Consulta sono presiedute dal Segretario generale.

CAPO XIV DEL BILANCIO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 40

La FNSI per ciascun anno solare predisporrà un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo che dovranno essere approvati dal Consiglio nazionale rispettivamente entro il 31 dicembre dell'anno precedente ed entro il 31 maggio dell'anno seguente a quello di riferimento.

Il bilancio della FNSI è composto da una situazione patrimoniale e dal rendiconto della gestione entrambi accompagnati dagli opportuni allegati.

In particolare, ed indipendentemente da quanto richiesto dalla normativa vigente, dal rendiconto della gestione dovranno risultare:

- 1) le entrate ordinarie, i contributi delle AA.RR.SS. federate; la misura dei contributi che le AA.RR.SS. debbono versare alla FNSI viene fissata annualmente dal CN in base agli iscritti di ciascuna ARS;
- 2) le entrate straordinarie;
- 3) le spese ordinarie, le spese di affitto, le spese generali, le indennità di viaggio, le retribuzioni al direttore ed al personale, nonché ogni eventuale altro onere inerente.

Gli eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o altre disponibilità non potranno essere distribuite, neanche in modo indiretto, durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento della FNSI, qualunque ne sia la causa, il patrimonio della Federazione sarà devoluto obbligatoriamente ad altro organismo professionale o ai fini di pubblica utilità, udito il parere di eventuali organismi di controllo, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 41

Il Collegio dei revisori è composto da cinque membri effettivi (di cui quattro professionali ed un collaboratore) e due supplenti (uno professionale e uno collaboratore) eletti dal Congresso, tra i delegati, su proposta della Presidenza del Congresso stesso.

Il Collegio nomina nel suo seno un Presidente ed un Segretario.

Il Collegio dei revisori ha i compiti previsti dal Codice civile; in particolare, esercita il controllo periodico sui conti della FNSI.

I revisori dei conti durano in carica tra un Congresso e l'altro.

CAPO XV INCOMPATIBILITÀ

Articolo 42

Il Presidente, il Segretario generale, i Segretari aggiunti e i membri della Giunta esecutiva non possono rivestire le seguenti cariche:

- a) membri degli organi direttivi ed esecutivi nazionali dei partiti o movimenti politici e degli organi esecutivi nazionali di sindacati di altre categorie.
- b) Presidente, Vicepresidente, membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dell'INPGI;
- c) Presidente, Vicepresidente, membro del Comitato esecutivo e del Consiglio nazionale dell'Ordine Professionale;
- d) Presidente, Vicepresidente, membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori della CASAGIT;
- e) Presidente, Vicepresidente, e membro del Consiglio di Amministrazione del Fondo di Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani;
- f) membro del Governo, del Parlamento nazionale ed europeo, di Consigli regionali, provinciali e comunali.

I Consiglieri Nazionali non possono ricoprire, a pena di decadenza, la carica di Consiglieri Nazionali dell'Ordine professionale.

In caso di candidatura ad una delle suddette cariche elettive devono intendersi automaticamente sospesi dall'incarico federale per tutto il periodo della campagna elettorale.

Il Presidente, il Segretario generale e i Segretari aggiunti - ove questi ultimi non debbano decadere dal CN in forza di questa norma trovandosi ad essere unici rappresentanti delle AA.RR.SS. - non possono ricoprire la carica di Presidente o Segretario di AA.RR.SS.

Il Segretario generale nel corso del suo mandato non può ricoprire alcun incarico esterno, che non sia assunto nella qualità di Segretario della FNSI.

Gli incarichi di Presidente e Segretario generale non possono essere ricoperti per più di due mandati consecutivi.

CAPO XVI DISCIPLINA SINDACALE

Articolo 43

I giornalisti che ricoprono cariche federali e che vengano meno alla solidarietà ed alla disciplina sindacale sono dichiarati decaduti con delibera del CN, indipendentemente da ogni altra sanzione.

I consiglieri dichiarati decaduti vengono sostituiti con le modalità indicate dall'art.16.

I giornalisti che vengano meno alla solidarietà ed alla disciplina sindacali non sono eleggibili a cariche federali e nelle delegazioni congressuali almeno per il triennio successivo alla data dell'infrazione accertata dal CN.

CAPO XVII MODIFICHE ALLO STATUTO

Articolo 44

Lo Statuto della FNSI può essere modificato soltanto dal Congresso a maggioranza di almeno due terzi dei delegati e quando l'argomento sia indicato nell'o.d.g. del Congresso stesso.

Il CN può avanzare proposte di modifiche allo Statuto.

Le AA.RR.SS. possono proporre modifiche allo Statuto purché le rispettive assemblee le abbiano approvate a maggioranza assoluta dei presenti; tali proposte devono essere inoltrate prima della sua ultima sessione al CN che porrà l'argomento all'o.d.g. del Congresso nazionale.

REGOLAMENTO

*Approvato
dal Consiglio Nazionale
della Stampa Italiana
Roma, 16 settembre 1998*

*e integrato
dal Consiglio Nazionale
della Stampa Italiana
Roma, 15 dicembre 2010*

COSTITUZIONE E FINI

Art. 1

Le Associazioni regionali e interregionali di Stampa (AA.RR.SS.) così come definite nell'art.1 dello Statuto sono l'unico tramite tra i singoli iscritti e la FNSI nei modi indicati dallo Statuto Federale e dal presente Regolamento.

Gli Statuti delle AA.RR.SS. e le loro eventuali modifiche debbono essere depositati alla FNSI, per il tramite del Presidente della FNSI, anche per l'osservanza dei disposti degli artt. 2, 4 e 5 dello Statuto Federale. Le eventuali variazioni debbono essere comunicate alla FNSI entro 15 giorni dalla loro approvazione.

La composizione degli organi direttivi delle AA.RR.SS. deve essere comunicata alla FNSI ai fini ed agli effetti dei diritti riconosciuti alle rappresentanze sindacali dal Contratto nazionale di Lavoro, e ai fini e agli effetti riconosciuti dallo Statuto federale ai rappresentanti delle AA.RR.SS.

Entro il 31 gennaio di ogni anno le AA.RR.SS. provvedono ad inviare alla FNSI l'elenco nominativo degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente, salvo quanto disposto dal successivo art.6.

Art. 2

Le AA.RR.SS. iscrivono i giornalisti in due elenchi, a norma degli artt.2 e 4 dello Statuto federale.

Le domande di iscrizione sono presentate all'ARS, competente a norma dell'art.4 dello Statuto federale, nei modi indicati dal successivo art.3 del Regolamento.

Adempimenti e requisiti per l'iscrizione all'elenco giornalisti professionali sono:

a) autocertificazione con indicazione del numero di tessera professionale dell'iscrizione all'Ordine, elenco professionisti o registro praticanti; ovvero autocertificazione di essere percipiente di pensione INPGI; ovvero se iscritto nell'elenco dei pubblicisti, autocertificazione di avere in corso un rapporto di lavoro giornalistico ai sensi dei contratti nazionali di categoria sottoscritti dalla Fnsi, ovvero di aver svolto perlomeno negli ultimi due anni - se non temporaneamente disoccupati - e di svolgere tuttora attività giornalistica retribuita quale attività esclusiva o prevalente anche sotto il profilo del reddito, con indicazione del o dei committenti e precisazione dell'attività svolta, e documentazione che il reddito prodotto da tale attività, lordo su base annua, nei periodi di riferimento, non è stato inferiore a quello contrattualmente previsto per il part-time (18 ore) nelle redazioni decentrate, aumentato del 20%. Il termine di due anni è ridotto a un anno - ferme tutte le altre condizioni - per i pubblicisti con contratto di lavoro FNSI a tempo indeterminato.

I pubblicisti percipienti pensione non INPGI potranno iscriversi nell'elenco dei giornalisti professionali mediante autocertificazione di aver svolto attività giornalistica retribuita quale attività esclusiva o prevalente anche sotto il profilo del reddito, con indicazione del o dei committenti e precisazione dell'attività svolta e documentazione che il reddito lordo prodotto da tale attività, nei due anni precedenti il pensionamento, non è stato inferiore a quello previsto per il redattore di prima nomina.

I soci di cooperative giornalistiche, i free lance, gli addetti a uffici stampa pubblici e privati, i telecineoperatori produrranno documentazione adeguata alle caratteristiche delle rispettive attività ove ciò sia necessario purché risultino osservate le condizioni prescritte dall'art.2, commi 2 e 3, dello Statuto federale;

b) autocertificazione che attesti di non essere iscritto a un Ordine, Collegio o Associazione professionale che concerna professioni diverse da quella giornalistica;

c) sottoscrizione della delega per la riscossione delle quote federali e associative.

Adempimenti e requisiti per l'iscrizione all'elenco giornalisti collaboratori sono:

a) autocertificazione con indicazione del numero di tessera professionale dell'iscrizione all'Ordine, elenco pubblicisti;

b) autocertificazione indicante l'attività giornalistica in essere e quella svolta perlomeno nell'anno solare precedente;

c) pagamento delle quote federali e associative.

Le norme che regolano l'iscrizione sono:

1) La data dell'iscrizione è quella del giorno della presentazione della domanda; l'effettività dell'iscrizione è deliberata dagli organismi direttivi collegiali dell'ARS che decidono entro 60 giorni e dà luogo ai relativi effetti dopo il pagamento delle quote di iscrizione. I diritti all'elettorato attivo e passivo dell'iscritto decorrono dal 18lesimo giorno di iscrizione.

2) L'onere della documentazione relativa ai requisiti autocertificati spetta all'ARS.

L'ARS può chiedere all'interessato la produzione di documenti diversamente non acquisibili. La documentazione relativa al reddito, quando questo elemento risulti determinante per l'iscrizione, va prodotta annualmente dall'interessato. Tali procedure non possono costituire motivo di rinvio della delibera di cui al punto precedente né di sospensione dell'iscrizione se lo scopo della ulteriore documentazione è quello di confermare i dati autocertificati dall'interessato.

3) Il mancato accoglimento della domanda va notificato all'interessato con parere motivato. L'interessato può comunque ripresentare la domanda corredata di ulteriore documentazione, ma non prima di 12 mesi dalla precedente.

4) La falsa autocertificazione comporta l'immediata radiazione dall'ARS e il divieto di reinscrizione, a qualsiasi ARS, per 5 anni dalla data di accertamento.

5) Avverso le decisioni dell'ARS è ammesso ricorso al Collegio regionale dei Probiviri, da parte dell'interessato o di altri aventi causa. Il ricorso non ha effetto sospensivo dell'iscrizione. L'interessato può altresì ricorrere al Collegio regionale dei Probiviri con procedura d'urgenza ove la sua domanda di iscrizione non sia stata esaminata entro il termine di 60 giorni. Nei casi di radiazione per falsa autocertificazione il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento. I provvedimenti di radiazione sono immediatamente notificati alla FNSI.

6) L'anzianità di iscrizione è quella di iscrizione all'ARS, indipendentemente dall'elenco di appartenenza.

Non costituiscono titolo indispensabile all'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionali: l'iscrizione all'INPGI, alla gestione separata per il lavoro autonomo gestita dall'INPGI, o alla CASAGIT, l'applicazione del contratto di lavoro giornalistico. In quest'ultimo caso, accolta l'iscrizione, le AA.RR.SS. sono impegnate ad utilizzare tutti gli strumenti, sindacali e no, per imporre alle controparti l'applicazione del CNLG.

Il rinnovo annuale dell'iscrizione avviene con il pagamento della quota.

L'ARS acquisisce i periodici aggiornamenti effettuati dall'Ordine regionale e - ove necessario - procede alle conseguenti modifiche, dopo aver chiesto all'interessato di certificare la propria posizione ai sensi del presente articolo.

Le documentazioni relative alle iscrizioni accolte o respinte sono messe a disposizione della FNSI.

Art. 3

Le domande di iscrizione di cui al precedente art.2 sono presentate su un apposito modulo, uguale per tutte le AA.RR.SS., predisposto dalla FNSI sentita la consulta delle AA.RR.SS.

Il modulo per la domanda di iscrizione è così composto:

a) una prima parte, relativa ai requisiti, come indicati nel precedente art.2, comma 3 per i giornalisti professionali e comma 4 per i giornalisti collaboratori, e che l'interessato dovrà compilare e sottoscrivere;

b) una seconda parte, relativa alle norme che regolano l'iscrizione, nella quale dovrà essere riportato integralmente il testo del comma 5 del precedente art.2, e che l'interessato dovrà sottoscrivere per presa visione e accettazione delle norme;

c) una terza parte nella quale dovranno essere proposte e scelte e sottoscritte dall'interessato le opzioni relative al trattamento dei dati personali ai sensi di legge.

Un incaricato dell'ARS dovrà apporre numero di protocollo, ora e data della presentazione della domanda e sottoscrivere per ricevuta.

Il modulo dovrà essere in tre copie identiche: la prima per l'ARS, la seconda da trasmettere entro 5 giorni alla FNSI per conoscenza e per la verifica preventiva di eventuali doppie iscrizioni e la terza per l'interessato.

Art. 4

L'iscritto è tenuto al versamento delle quote associative all'atto della presentazione della domanda di iscrizione.

Per tutti gli iscritti la quota di iscrizione non potrà, comunque, essere inferiore a quella prevista annualmente dalle singole ARS - comprensiva della quota spettante alla FNSI - per i giornalisti collaboratori.

Negli elenchi di cui all'art.1, ultimo comma, del presente Regolamento, non possono essere compresi quanti non abbiano sanato i pregressi entro la data dell'invio degli elenchi stessi.

In caso di reiscrizione, dopo decadenza per morosità o cessazione volontaria, l'anzianità pregressa è computabile, ai fini previsti dallo Statuto e dal Regolamento federali, se il periodo di non iscrizione non ha superato i 18 mesi e sono stati corrisposti gli arretrati.

Fermo restando quanto disposto dal punto 1 del 6° cpv. dell'art.2 e dal 3° cpv. del presente articolo, per l'elezione dei delegati al Congresso, possono partecipare al voto ed essere eletti i giornalisti in regola con il versamento dei contributi dovuti all'ARS per l'anno in cui si svolge la votazione.

Il versamento delle quote dovute alla FNSI - ai sensi dell'art.39 dello Statuto - deve essere effettuato dalle AA.RR.SS. prima dell'insediamento della Commissione per la verifica dei poteri.

Art. 5

Le AA.RR.SS. sono tenute ad informare la Giunta Esecutiva (GE) sulla loro attività organizzativa e sindacale in modi diretti o nell'ambito della Consulta di cui all'art.38 dello Statuto.

Le AA.RR.SS., prima di iniziare - nell'ambito territoriale di rispettiva competenza - trattative di contenuto contrattuale ovvero vertenze collettive debbono darne comunicazione alla Giunta Esecutiva (GE).

Art. 6

In Consiglio Nazionale (CN), avuta denuncia di una ARS ai sensi degli artt. 2, 4 e 6 dello Statuto nomina, se del caso, una Commissione di inchiesta composta da tre consiglieri nazionali appartenenti a tre diverse AA.RR.SS., esclusa l'interessata. La Commissione, svolti gli opportuni accertamenti, presenta le sue conclusioni e proposte alla GE che ne invia copia all'ARS interessata ed ai Consiglieri nazionali.

Il CN, nella sua prima sessione utile, sentiti i rappresentanti dell'ARS in causa, decide in merito.

Le decisioni debbono essere adottate con la maggioranza di due terzi dei consiglieri nazionali.

CONGRESSO NAZIONALE

Art. 7

Il calcolo del numero dei delegati assegnato a ciascuna ARS, ai sensi dell'art.9 dello Statuto, viene effettuato in base al numero dei rispettivi iscritti (professionali e collaboratori) alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolge il Congresso e comunicato alla FNSI entro il termine del 31 gennaio di cui al precedente art.1 (3° comma); trascorso inutilmente tale termine, per l'ARS inadempiente sarà assunto, agli effetti del calcolo dei delegati, il numero degli iscritti risultante al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello in cui si svolge il Congresso.

Nel caso in cui, nella graduatoria dei resti prevista dal 3° comma dell'art.9 dello Statuto, due o più associazioni abbiano uguale resto, l'assegnazione del delegato si effettuerà applicando alle AA.RR.SS. interessate il quoziente arrotondato alla prima cifra decimale; in caso di ulteriore parità si procederà per arrotondamento sui successivi decimali.

Il calcolo dei delegati di cui all'art.9 dello Statuto è comunicato dal Presidente della FNSI alle AA.RR.SS. a mezzo della Consulta dei presidenti di cui all'art.38 dello Statuto.

Su decisione del Consiglio Nazionale l'elezione dei delegati può avvenire mediante sistema elettronico.

Art. 8

Nel caso di presentazione di più liste i presentatori non possono sottoscrivere più di una lista, pena la nullità della firma.

Per l'elezione dei delegati al Congresso non sono ammesse le deleghe.

Art. 9

In ogni ARS è costituita, al più tardi 70 giorni prima della convocazione del Congresso nazionale, una Commissione elettorale, nominata dal Consiglio Direttivo e rappresentativa della composizione del Direttivo stesso. In particolare, qualora nelle precedenti elezioni per l'ARS vi siano stati eletti in più di una lista, della Commissione elettorale dovrà essere invitato a far parte almeno un eletto di ciascuna lista o un iscritto all'ARS designato dagli eletti di ciascuna lista.

Le operazioni di voto si dovranno svolgere in tutte le AA.RR.SS. con le medesime modalità, in un arco di almeno 2 giorni, uno dei quali festivo, e le urne dovranno essere aperte per un totale non inferiore a 12 ore, salvo disposizioni diverse adottate dal CN.

Ferme restando le norme di cui all'art.9 dello Statuto riguardanti modalità e tempi per la presentazione e il deposito delle liste, il Consiglio Direttivo, su richiesta o parere conforme della Commissione Elettorale, può provvedere alla costituzione di sezioni elettorali distaccate.

In tal caso la commissione elettorale deve consegnare al seggio e alle sezioni distaccate l'elenco nominativo dei rispettivi elettori e indicare a ciascun iscritto il seggio o la sezione in cui è ammesso a votare; inoltre, le operazioni di voto devono svolgersi: a) alla presenza di membri della Commissione elettorale; b) con scheda unica comprendente tutte le liste validamente presentate.

Gli scrutini dovranno essere pubblici ed iniziare in luogo, data e orario prefissati. In caso di sezioni elettorali distaccate, le operazioni di scrutinio devono essere effettuate contestualmente presso il seggio centrale, al quale i documenti relativi alle operazioni di voto delle sezioni distaccate devono pervenire, a pena di nullità, in plico sigillato, entro e non oltre 20 ore dalla chiusura delle votazioni.

Art. 10

Nelle AA.RR.SS. in cui siano state depositate due o più liste di candidati, il voto si esprime su una scheda comprendente le seguenti indicazioni:

- numerazione o denominazione delle liste;*
- elenco dei rispettivi candidati;*
- numero massimo di preferenze consentite (i tre quarti, calcolati per difetto, dei posti cui provvedere);*

- richiamo che "i voti di preferenza possono essere espressi soltanto nell'ambito di una sola lista, pena la nullità della scheda; il voto di preferenza costituisce voto di lista" (art.9/10° comma dello Statuto).

In caso di unica lista, sulla scheda di votazione deve essere specificato che l'elettore ha facoltà di votare anche per nominativi in essa non contenuti, ma che il numero delle preferenze complessivamente espresse non dev'essere comunque superiore ai $\frac{3}{4}$ (calcolati per difetto) dei posti cui provvedere. La scheda dovrà contenere, oltre ai nomi dei candidati della lista presentata, anche un numero di righe pari al massimo anzidetto.

Qualora non sia stata presentata alcuna lista la scheda conterrà solo un numero di righe pari ai $\frac{3}{4}$ per difetto dei posti cui provvedere e l'indicazione che tutti gli aventi diritto sono votabili.

Nei due casi predetti risulteranno eletti gli iscritti che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. L'indicazione di candidati non eleggibili darà luogo solo all'annullamento delle preferenze errate.

Qualora un delegato non fosse in grado di partecipare al Congresso, verrà sostituito dal primo nella graduatoria dei non eletti della rispettiva lista.

Le sostituzioni possono essere comunicate alla Commissione per la verifica dei poteri sino a tre ore prima dell'inizio delle operazioni di voto per l'elezione del Segretario generale.

Art. 11

I verbali relativi alle votazioni debbono essere trasmessi alla FNSI almeno 30 giorni prima della data d'inizio del Congresso e dovranno contenere:

- a) l'elenco nominativo dei partecipanti alle votazioni divisi per professionali e collaboratori;*
- b) il numero dei voti validi e del relativo quoziente elettorale, nonché quello delle astensioni e dei voti annullati;*
- c) l'indicazione delle liste concorrenti, i voti riportati da ciascuna di esse, i delegati assegnati, la graduatoria nominativa e gli eletti;*
- d) la dichiarazione del Consiglio Direttivo dell'ARS che elettori ed eletti erano in regola sia professionalmente sia amministrativamente al momento delle votazioni;*
- e) l'indicazione relativa al numero delle sezioni elettorali distaccate eventualmente istituite.*

Il nominativo del capo della delegazione - di cui all'art.11 dello Statuto - deve essere notificato alla FNSI almeno 10 giorni prima dell'inizio del Congresso

Art. 12

La Commissione per la verifica dei poteri è composta da un rappresentante per ogni delegazione regionale.

Ogni Consiglio direttivo delle AA.RR.SS. almeno 20 giorni prima della data del Congresso designa, scegliendolo nell'ambito della delegazione congressuale, il proprio rappresentante in seno alla Commissione.

La Commissione si riunisce, su convocazione della GE, almeno 10 giorni prima dell'inizio del Congresso per l'esame dei documenti elettorali e per predisporre la relazione da presentare al Congresso.

Art. 13

Costituito l'Ufficio di Presidenza congressuale - ai sensi dell'art.8 dello Statuto - ogni capo delegazione provvede a designare all'Ufficio anzidetto un componente della rispettiva delegazione che dovrà assolvere le funzioni di questore. I questori sono a disposizione dell'Ufficio di Presidenza, che ne determina i turni per lo svolgimento dei lavori congressuali.

Art. 14

Un ordine del giorno per essere presentato alla Presidenza e, quindi, posto in votazione deve essere sottoscritto da almeno due terzi dei componenti una delegazione ovvero da almeno 25 delegati; in caso contrario l'ordine del giorno sarà considerato come raccomandazione se sottoscritto da almeno 10 delegati.

Art. 15

L'Ufficio di Presidenza del Congresso nomina una Commissione - presieduta da un proprio componente - per raccogliere, esaminare e coordinare, prima che siano messi in votazione, gli ordini del giorno e le raccomandazioni.

Il termine per la presentazione degli ordini del giorno e delle raccomandazioni è fissato dall'Ufficio di Presidenza.

**ELEZIONE
DEGLI ORGANI FEDERALI**

Art. 16

Le delegazioni, prima dell'inizio dei lavori dell'ultima giornata congressuale, devono notificare - a mezzo del capo-delegazione - all'Ufficio di Presidenza i rispettivi consiglieri nazionali designati o eletti ai sensi dell'art.16 dello Statuto, comma 3, lettere a), c), d), e), nonché i rispettivi rappresentanti professionali (effettivi e supplenti) del Collegio nazionale dei probiviri.

L'Ufficio di Presidenza ne dà comunicazione al Congresso e fissa l'inizio delle votazioni per l'elezione del Segretario generale; dei consiglieri nazionali professionali di cui all'art.16 dello Statuto, comma 3, lettera b); dei rappresentanti collaboratori (effettivi e supplenti) del Collegio nazionale dei probiviri; dei componenti professionali e collaboratori (effettivi e supplenti) del Collegio dei revisori dei conti.

Per l'elezione di tale Collegio, l'Ufficio di presidenza propone al Congresso una lista indicativa per la quale ciascuna delegazione designa un giornalista professionale ed un giornalista collaboratore; è consentita la votazione di candidati non compresi nella lista anzidetta: risultano eletti sindaci effettivi i quattro professionali ed il collaboratore più votati; sono eletti sindaci supplenti il professionale ed il collaboratore che risultano quinto e secondo nelle rispettive graduatorie.

Nel caso di decadenza o dimissioni di consiglieri nazionali eletti e qualora non esista la possibilità dei subentri previsti dall'art.16 dello Statuto: per i consiglieri di cui alle lettere c), d), e) provvedono, con votazioni suppletive, le rispettive delegazioni, negli stessi modi prescritti dal citato art.16.

Art. 17

Per la composizione del Seggio elettorale ciascuna delegazione - a mezzo del proprio capo delegazione - designa due rappresentanti, uno professionale e uno collaboratore: l'Ufficio di Presidenza procede, per sorteggio, alla scelta di sei scrutatori di cui quattro professionali e due collaboratori. Il seggio è presieduto dal Presidente del Congresso o da un membro dell'Ufficio di Presidenza da lui delegato.

Art. 18

L'Ufficio di Presidenza proclama i risultati delle votazioni di cui al precedente art.16 e dichiara chiuso il Congresso.

Art. 19

Il Consigliere più votato dal Congresso convoca il CN per l'elezione del Presidente della FNSI e della GE. La seduta si apre entro 24 ore dalla chiusura del Congresso nei modi indicati dall'art.13 dello Statuto.

Il Presidente eletto assume la presidenza del CN e indice le votazioni per l'elezione della GE a norma dell'art.14 dello Statuto.

Dopo la proclamazione degli eletti, il Segretario generale annuncia la convocazione della prima seduta della GE entro 24 ore.

Art. 20

I partecipanti al Congresso saranno muniti di tessere congressuali. Queste dovranno essere di diverso colore: per i delegati professionali; per i delegati collaboratori; per i membri di diritto; per i relatori; per la segreteria del Congresso.

La tessera congressuale costituisce per i delegati il documento valido per le votazioni e le elezioni congressuali.

CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 21

La convocazione ordinaria del CN deve aver luogo almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

La convocazione straordinaria deve aver luogo almeno 5 giorni prima.

La convocazione ordinaria della GE deve aver luogo almeno 10 giorni prima della data della riunione, quella straordinaria 3 giorni prima.

Le riunioni straordinarie del CN e della GE sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.

Art. 22

Le sezioni regionali delle Associazioni interregionali di stampa che - ai sensi dell'art.15 dello Statuto - intendano costituirsi in Associazioni regionali devono presentare al CN domanda di iscrizione.

Art. 23

La richiesta di convocazione straordinaria di cui all'art.17 dello Statuto deve essere proposta da almeno i due terzi dei consiglieri nazionali appartenenti alle AA.RR.SS. richiedenti.

Art. 24

La relazione consuntiva prevista dalla lettera h) dell'art.19 dello Statuto viene esaminata dalla GE per l'approvazione 25 giorni prima del Congresso nazionale e viene inviata ai delegati delle AA.RR.SS. ed ai membri di diritto 15 giorni prima del Congresso.

COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Art. 25

Il Collegio nazionale dei probiviri giudica secondo le norme della FNSI, quelle del presente regolamento e secondo l'ordinamento normativo dello Stato.

Art. 26

Il ricorso deve essere diretto al Collegio a mezzo posta con raccomandata AR o mediante deposito presso la segreteria della FNSI.

Deve contenere le generalità del ricorrente, l'esposizione dei fatti, l'elezione di domicilio, l'indicazione delle eventuali motivazioni di fatto e di diritto al ricorso.

Possono essere chiesti dal ricorrente anche accertamenti preliminari o istruttori, sollecitando in merito il potere discrezionale del Collegio.

Art. 27

Per motivi di particolare opportunità il Collegio nazionale dei Probiviri può decidere, con propria ordinanza, la sospensione del provvedimento impugnato ove ciò non sia escluso dallo Statuto o da altra norma del Regolamento.

Art. 28

Il termine perentorio per proporre ricorso è di 35 giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento impugnato.

Art. 29

Ricevuto il ricorso, la Segreteria del Collegio provvede a notificarne copia con raccomandata AR alle parti e, per conoscenza, alle rispettive AA.RR.SS. di appartenenza nel termine di 20 giorni con la contestuale richiesta di controdeduzioni da inviarsi nel termine di 35 giorni dalla ricezione della stessa.

Nel controricorso o nelle controdeduzioni le parti possono esercitare gli stessi diritti previsti per il ricorrente all'art.27 e seguenti. La segreteria del Collegio provvede altresì a richiedere all'ARS il fascicolo relativo al provvedimento contro cui è stato interposto ricorso.

La Segreteria del Collegio, altresì, dà avviso alle parti di ogni provvedimento istruttorio, nonché delle reciproche loro attività mediante lettera raccomandata.

Le parti fino a 10 giorni prima della convocazione del Collegio possono prendere visione degli atti e documenti e richiederne copia: entro lo stesso termine le parti possono depositare scritti difensivi.

Art. 30

Il Collegio, completati i preliminari di cui sopra, nomina un relatore che istruisce la pratica secondo le indicazioni ricevute dal Collegio stesso. Esso può convocare le parti ove lo ritenga opportuno o quando ne riceva richiesta ai fini di un tentativo di conciliazione.

Il Collegio o il relatore possono chiedere la collaborazione di organi associativi periferici o federali per accertamenti o per reperire documenti.

Art. 31

Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti; le decisioni debbono essere prese col voto favorevole della metà più uno dei componenti.

Le riunioni sono segrete.

Art. 32

Il relatore riferisce sui fatti e sui motivi di ricorso, sui quali viene aperta la discussione. La decisione finale viene posta ai voti ed il relatore vota per ultimo.

Per la decisione interlocutoria o istruttoria non è necessaria la formalità delle votazioni.

Art. 33

All'atto della cessazione dalla carica di un membro effettivo subentra quello supplente convocato senza formalità.

Art. 34

Le decisioni del Collegio relative ai punti a) e b) dell'art.30 dello Statuto e ogni altra in sede consultiva sono adottate allo stato degli atti e salvi i diritti delle parti.

Qualora, in applicazione del punto a) dell'art.30, il Collegio abbia affidato ad un Collegio terzo regionale la soluzione di una vertenza, quest'ultimo è tenuto a procedere entro 3 mesi dalla ricezione del ricorso, trascorsi i quali, senza esito, il Collegio nazionale potrà procedere alla revoca e all'affidamento della soluzione della vertenza ad un differente Collegio regionale.

Le decisioni del Collegio relative al punto b) dell'art.30 dello Statuto, sono immediatamente esecutive e saranno applicate dagli organi associativi competenti per territorio o eventualmente dagli organi federali. Le stesse dovranno essere rese pubbliche nella loro interezza attraverso gli organi di informazione delle associazioni interessate.

Qualora non sia stata data immediata esecutività, il Collegio nazionale è tenuto ad aprire d'ufficio un procedimento disciplinare nei confronti dell'organo associativo inadempiente.

Art. 35

Ove le questioni affidate al Collegio formino oggetto di indagine da parte della magistratura ordinaria il Collegio può sospendere il procedimento.

Art. 36

Il Presidente ha la disciplina del Collegio e provvede alla convocazione del Collegio stesso mediante comunicazione scritta inviata per servizio postale ai componenti almeno 10 giorni prima; la lettera di convocazione deve contenere l'ordine del giorno dei lavori.

COMMISSIONE PER IL LAVORO AUTONOMO

Art. 37

La Commissione per il lavoro autonomo opera nell'ambito della Federazione Nazionale della Stampa e d'intesa con la Giunta esecutiva al fine di favorire la tutela professionale, sindacale e previdenziale dei giornalisti lavoratori autonomi.

Art. 38

La Commissione ha il compito specifico di:

a) monitorare permanentemente il numero e le condizioni di lavoro dei giornalisti autonomi;

b) individuare gli strumenti di assistenza sindacale, legale e previdenziale idonei a migliorare le condizioni di lavoro dei giornalisti autonomi;

c) operare come supporto della Giunta Esecutiva e della Segreteria Nazionale nelle attività di tutela dei lavoratori autonomi attraverso

- la promozione di iniziative che favoriscano la formazione sindacale e l'aggiornamento professionale dei lavoratori autonomi;

- il collegamento e sostegno alle attività dell'Assemblea Nazionale dei lavoratori autonomi e delle Commissioni regionali per il lavoro autonomo delle Ars;

- il coordinamento con organismi omologhi per il lavoro autonomo, per la formulazione e la realizzazione di obiettivi comuni e il sostegno alle politiche a tutela del lavoro autonomo;

- l'organizzazione, la promozione e la partecipazione a incontri, dibattiti e confronti, sulle tematiche oggetto dei suoi scopi e obiettivi;

- la promozione di eventuali conferenze di servizio o incontri allargati ai responsabili delle Commissioni regionali per il lavoro autonomo, ai componenti i direttivi regionali, i comitati di redazione, gli organismi di categoria ed i gruppi di specializzazione della Fnsi.

Art. 39

La Commissione è costituita da un Presidente, da due rappresentanti per le Associazioni di Roma e Milano e da un rappresentante per ciascuna delle altre Associazioni federate. La Commissione elegge fra i suoi membri un Coordinatore, che coadiuva il Presidente nello svolgimento della sua attività.

I componenti della Commissione sono eletti dalle rispettive Assemblee regionali dei lavoratori autonomi.

Il Presidente della Commissione è nominato dalla Giunta Esecutiva della Federazione e scelto tra i componenti della Giunta stessa.

Art. 40

Il Presidente è il responsabile dell'attività della Commissione, ne convoca le riunioni, d'intesa con il Coordinatore, e riferisce sulla sua attività alla Giunta Esecutiva.

Art. 41

E' istituita l'Assemblea Nazionale dei lavoratori autonomi. L'Assemblea, che deve essere rinnovata ogni quattro anni, successivamente alla sessione di insediamento del Consiglio Nazionale, è composta: da tre delegati per l'ARS del Lazio, tre per l'ARS della Lombardia, e da

un delegato per ciascuna delle altre Associazioni regionali di stampa, nonché dai componenti eletti della Commissione nazionale per il lavoro autonomo. Fa parte di diritto dell'Assemblea il Presidente della Commissione nazionale per il lavoro autonomo.

I componenti dell'Assemblea Nazionale sono eletti dalle Assemblee regionali.

L'Assemblea Nazionale è convocata in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità dal Segretario Generale, su richiesta del Presidente della Commissione.

L'Assemblea Nazionale ha il compito di:

*a) integrare con tre rappresentanti le Commissioni nazionali per le trattative contrattuali;
b) approfondire le tematiche inerenti la specifica attività professionale dei lavoratori autonomi sulla base delle indicazioni della Commissione.*

Art. 42

Nell'ambito di ciascuna Associazione regionale di stampa deve essere costituita una Commissione regionale per il lavoro autonomo, eletta dall'Assemblea regionale dei giornalisti lavoratori autonomi.

La Commissione ha come responsabile un Presidente, nominato dal Consiglio direttivo dell'Associazione, al quale si affianca un Coordinatore, che lo coadiuva nello svolgimento delle attività. Coordinatore della Commissione è di diritto l'eletto più votato alla Commissione nazionale lavoro autonomo. Qualora questi fosse nominato Presidente della Commissione regionale, la stessa procederà all'elezione di un Coordinatore.

Il numero dei componenti della Commissione regionale è definito con delibera dai rispettivi Consigli direttivi dell'ARS.

Presidente e Coordinatore, tra gli altri compiti, devono mantenere attivi i contatti con gli organismi federali di rappresentanza del lavoro autonomo.

La Commissione può essere coinvolta dall'Assostampa nelle problematiche e vertenze inerenti il lavoro autonomo.

L'Assemblea regionale dei giornalisti lavoratori autonomi dev'essere convocata almeno una volta all'anno, in raccordo con la Commissione regionale e con il Presidente e il Coordinatore della Commissione nazionale per il lavoro autonomo.

Art. 43

Nell'Assemblea nazionale e nelle Assemblee regionali godono di elettorato attivo e passivo i giornalisti iscritti alle AA.RR.SS. e alla Gestione separata dell'Inpgi, che percepiscano esclusivamente redditi da lavoro autonomo che abbiano versato il contributo soggettivo sul reddito dichiarato e che non usufruiscano del sussidio di disoccupazione dell'Inpgi né di trattamento pensionistico erogato dalla gestione principale dell'Inpgi, o da altro istituto di previdenza, o dalla gestione separata se superiore al trattamento di pensione sociale.

Art. 44

Le elezioni per la composizione dell'Assemblea Nazionale e delle Assemblee regionali si svolgono secondo le modalità previste dai commi 6, 7, 8, 9 e 12 dell'articolo 9 dello Statuto federale.

Art. 45

I componenti della Commissione Nazionale e delle Commissioni regionali, nonché i componenti dell'Assemblea nazionale e delle Assemblee regionali, qualora in corso di mandato perdano i requisiti di cui all'articolo 43 decadono automaticamente dall'incarico e sono sostituiti dai primi dei non eletti ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto federale.

Norma transitoria

L'Assemblea nazionale dei freelance, che sarà rinnovata secondo le nuove disposizioni regolamentari entro due mesi dalla loro approvazione, esaurirà il suo mandato con la sessione di insediamento del Consiglio Nazionale che sarà eletto dal XXVII Congresso della Stampa Italiana.

GRUPPI DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 46

Si intendono per Gruppi (Associazioni, Unioni) di specializzazione gli organismi che riuniscano, nell'ambito della FNSI, i giornalisti iscritti alle AA.RR.SS. che diano una prevalente prestazione professionale specifica ed omogenea in particolari settori dell'attività giornalistica.

Nell'ambito della FNSI e delle AA.RR.SS. si distinguono in Gruppi di specializzazione con caratteristiche professionali-sindacali richiamate dal CNLG, ovvero con scopi promozionali e di incentivazione professionale-culturale.

Un giornalista non può aderire a più di due Gruppi di specializzazione e può assumere cariche sociali in un solo Gruppo.

Art. 47

Spetta al CN della FNSI, su proposta motivata della GE, deliberare il riconoscimento dei Gruppi, attribuendone le caratteristiche di cui al precedente articolo, sulla base di accertate esigenze di specializzazione, dello Statuto e della reale rappresentatività degli stessi.

L'inquadramento nella FNSI e nelle AA.RR.SS. è regolato con le modalità previste dall'art.34 dello Statuto.

Art. 48

I Gruppi di specializzazione con caratteristiche professionali-sindacali partecipano alla Commissione nazionale per il contratto di cui all'art.21 dello Statuto, designando un loro rappresentante.

Art. 49

Gli oneri di spesa per la partecipazione all'attività federale o regionale, sono a carico dei rispettivi Gruppi.

Art. 50

I Gruppi di specializzazione devono inviare alla FNSI copia degli statuti e delle eventuali, successive modifiche, entro 30 giorni dalla loro approvazione.

Entro il 31 marzo di ogni anno, i Gruppi di specializzazione sono tenuti a trasmettere alla FNSI gli elenchi aggiornati nominativi degli iscritti e degli eletti alle cariche sociali, nonché i bilanci consuntivi per le necessarie verifiche e una relazione sull'attività svolta a livello nazionale, regionale o internazionale.

L'inosservanza di tali norme comporta la sospensione dell'inquadramento nell'ambito della FNSI e delle AA.RR.SS.

Art. 51

Il rappresentante della FNSI nei Gruppi di specializzazione di cui al 3° comma dell'art.34 dello Statuto, è membro di diritto degli organismi direttivi ed esecutivi di detti Gruppi. Ha il compito di mantenere il collegamento tra la FNSI e gli stessi, riferendo direttamente alla GE.

In sede regionale, il rappresentante delle AA.RR.SS. designato negli organismi direttivi ed esecutivi dei Gruppi di specializzazione regionali, riferisce direttamente agli organi direttivi delle stesse AA.RR.SS.

Art. 52

I Gruppi di specializzazione, prima di programmare iniziative a carattere nazionale, devono darne comunicazione alla GE tramite il rappresentante della FNSI. Uguale comunicazione devono fare i gruppi regionali alle rispettive AA.RR.SS. per le iniziative sul piano regionale.

Art. 53

I Gruppi di specializzazione possono aderire ad organismi internazionali settoriali, previo assenso del CN della FNSI su proposta motivata dalla GE.

Art. 54

La Consulta dei Presidenti dei Gruppi di specializzazione inquadrati nella FNSI, di cui all'art.35 dello Statuto, si riunisce, di norma, entro il 15 febbraio di ogni anno per un opportuno coordinamento dell'attività dei Gruppi stessi, anche in relazione alle iniziative programmate a livello federale.

A tali riunioni partecipano, altresì, i rappresentanti della FNSI in seno ai singoli Gruppi.

Art. 55

Ai sensi dell'art.34 dello Statuto, i criteri per lo "Statuto-tipo" dei Gruppi di specializzazione sono allegati al presente Regolamento.

DEL BILANCIO

Art. 56

I bilanci preventivo e consuntivo (art.39 dello Statuto) devono essere portati a conoscenza dei Consiglieri nazionali contestualmente con la convocazione della sessione del Consiglio Nazionale che reca l'argomento all'ordine del giorno.

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE
DEI RAPPRESENTANTI
DELLA CONFERENZA NAZIONALE DEI CDR
NELLA COMMISSIONE CONTRATTO**

*Approvato dal Consiglio Nazionale
della Stampa Italiana
Roma, 12 giugno 2002*

- 1) *La Conferenza nazionale dei comitati e dei fiduciari di redazione elegge al suo interno i propri rappresentanti nella Commissione Contratto, così come previsto nell'art.21 dello Statuto, suddivisi per le seguenti aree produttive: 4 per i quotidiani, 2 per i periodici, 3 per l'emittenza radiotelevisiva, 2 per le agenzie di stampa, 1 per le rappresentanze sindacali dei siti on-line, dei service e degli uffici stampa, di cui all'art.1 del CNLG.
La G.E. potrà, in occasione del rinnovo quadriennale del contratto, proporre al Consiglio Nazionale una diversa composizione delle aree produttive.*
- 2) *Possono votare ed essere eletti i componenti dei cdr e i fiduciari iscritti alle AA.RR.SS. secondo quanto disposto dall'art.2, 6° comma, punto 1 del Regolamento della Fnsi e al corrente con il versamento delle quote associative.*
- 3) *Sono da considerarsi componenti dei comitati di redazione e fiduciari i giornalisti che ricoprono tali cariche sindacali ai sensi dell'art.34 del CNLG e dell'art.18 dell'accordo contrattuale Fnsi-Usigrai-Rai. Hanno, pertanto, diritto di voto attivo e passivo i fiduciari e i componenti dei comitati di redazione eletti dalle assemblee di redazione, i fiduciari delle redazioni o uffici di corrispondenza dalla Capitale, i fiduciari delle redazioni decentrate e degli uffici di corrispondenza, i rappresentanti sindacali delle singole testate periodiche.
Non hanno diritto di voto i rappresentanti dei servizi (delegati di settore).*
- 4) *La Conferenza all'atto dell'insediamento nomina la commissione elettorale che funge anche da seggio.*
- 5) *Ciascun rappresentante sindacale vota per l'area produttiva di appartenenza. Le preferenze esprimibili non potranno superare il numero di 3 quando si debbano eleggere 4 rappresentanti e il numero di 2 quando si debbano eleggere 3 rappresentanti. Quando si debbano eleggere 1 o 2 rappresentanti si potrà esprimere un'unica preferenza.*
- 6) *La Conferenza nazionale dei comitati e fiduciari di redazione rinnova i propri rappresentanti in seno alla Commissione contrattuale, in occasione di ogni rinnovazione biennale del CNLG. Gli stessi continuano a far parte della Commissione per il periodo previsto anche quando non siano più componenti di rappresentanza sindacale aziendale.*
- 7) *Il Consiglio Nazionale può integrare la Commissione contratto, così come previsto dal secondo comma dell'art.21, con due rappresentanti dei corrispondenti, dei collaboratori fissi e dei pubblicisti part-time eletti, in occasione della Conferenza nazionale dei comitati e fiduciari di redazione, dai fiduciari sindacali rappresentanti i collaboratori fissi, i corrispondenti e i pubblicisti part-time.*

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI COMITATI E DEI FIDUCIARI DI REDAZIONE E NORME DI INDIRIZZO

Approvato dal Consiglio Nazionale
della Stampa Italiana
Roma, 27 giugno 2000

1) MODALITÀ

L'assemblea di redazione fissa la data e le modalità delle elezioni del CdR o del fiduciario, nell'osservanza del presente regolamento.

Prima della scadenza ordinaria del mandato, il CdR convoca l'Assemblea per avviare le procedure di rinnovo.

L'Associazione Regionale di stampa territorialmente competente convoca l'assemblea per l'elezione del fiduciario o del comitato di redazione nelle nuove iniziative editoriali costituite da almeno tre mesi e prive di rappresentanza sindacale.

2) COMMISSIONE ELETTORALE

L'assemblea convocata per il rinnovo del CdR nomina, tra gli aventi diritto al voto, una commissione elettorale, che rappresenti la redazione nel suo complesso, composta da almeno due membri non candidati che avranno il compito di presiedere il seggio per il tempo stabilito.

La commissione elettorale deve garantire e verificare la segretezza e la regolarità delle operazioni di voto.

Subito dopo il termine delle votazioni la commissione effettua pubblicamente lo scrutinio e proclama gli eletti.

Indi la commissione trasmette copia del verbale all'ARS territorialmente competente ed al CdR eletto.

3) ELETTORATO

Per l'elezione del comitato di redazione o del fiduciario e dei fiduciari che integrano il CdR e per l'eventuale voto di sfiducia, hanno l'elettorato attivo tutti i giornalisti dipendenti (ex art.1,2,12,35 e 36) a tempo indeterminato e i giornalisti con contratto a termine non inferiore a 12 mesi.

Sono sospesi dall'elettorato i giornalisti in aspettativa ai sensi dell'art.23 del CNLG per mandato elettivo o incarico pubblico.

Possano essere eletti tutti i giornalisti con contratto a tempo indeterminato, salvo deroga del consiglio direttivo dell'ARS territorialmente competente per comprovati casi particolari.

In caso di distacco ad altra testata, il giornalista eserciterà il diritto attivo e passivo di voto nella testata di provenienza.

4) SEGRETEZZA DEL VOTO

La segretezza del voto deve essere garantita dalla commissione elettorale. E' comunque ammesso il voto telefonico o per posta elettronica con comunicazione riservata alla commissione elettorale o ad un garante esterno.

5) RAPPRESENTATIVITÀ E TUTELA DELLE MINORANZE

Il voto si esprime indicando il nome di un candidato fiduciario o i nomi dei candidati al CdR.

Anche allo scopo di tutelare sia la partecipazione di eventuali minoranze sia il valore dell'unitarietà delle redazioni, la Federazione della Stampa indica nei 2/3 dei posti da ricoprire, approssimati per difetto, il limite di preferenze esprimibile, ferma restando la possibilità di ricorrere a prassi redazionali diverse.

Sono eleggibili tutti gli aventi diritto al voto come previsto dal precedente punto 3.

Di norma, si vota su scheda bianca scrivendo di proprio pugno il nome o i nomi dei candidati da eleggere.

Lo scrutinio avviene subito dopo la chiusura delle urne, pubblicamente, ad opera della commissione elettorale.

Il CdR si fa carico anche della tutela dei diritti del lavoro dei giornalisti non contrattualizzati che collaborano alle testate ponendosi come loro referente.

6) RAPPRESENTANZA AZIENDALE NEI PERIODICI

Nelle aziende editrici di periodici, fermo restando quanto stabilito dall'art.34 del CNLG per l'elezione dei rappresentanti di testata e per i loro poteri, fatte salve le eventuali diverse previsioni redazionali, l'organismo unico aziendale è eletto di norma a suffragio universale. In questo caso ognuno dei votanti può indicare tra le preferenze un solo nominativo per testata. Tutte le altre norme sono quelle indicate per l'elezione dei CdR.

7) RICORSI

Contro i risultati dell'elezione dei fiduciari e del CdR è ammesso ricorso entro 60 giorni ai probiviri dell'ARS di competenza e in seconda istanza ai probiviri della FNSI. Il ricorso non produce in nessun caso effetti di sospensione del risultato.

8) SUBENTRI

In caso di dimissioni o decadenza di un componente del CdR subentra il primo dei non eletti secondo i criteri previsti dai regolamenti associativi o redazionali.

Se nel corso del mandato si dimetta la maggioranza dei componenti inizialmente eletti, l'intero CdR rimette il suo mandato all'assemblea.

9) PIANO EDITORIALE E FIDUCIA AL DIRETTORE

Il voto sul piano editoriale presentato dal direttore all'atto del suo insediamento ed eventuali voti successivi concernenti la fiducia al direttore avvengono con i medesimi meccanismi previsti per l'elezione del CdR, con particolare riferimento all'elettorato attivo.

NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

1) MODIFICHE

Il presente regolamento sarà modificato subito dopo l'approvazione del nuovo contratto nazionale di lavoro al fine di adeguarlo alla nuova normativa e con particolare riferimento alla tutela del lavoro autonomo.

2) ARMONIZZAZIONE

I regolamenti redazionali o territoriali eventualmente in atto continueranno ad applicarsi nelle parti che non contrastano con le norme del presente regolamento. Le Associazioni regionali di stampa e le redazioni provvederanno ad adeguarli alla lettera e allo spirito del presente regolamento.

3) NORMA TRANSITORIA

I fiduciari e i comitati di redazione in carica all'entrata in vigore del presente regolamento restano in carica fino al completamento del mandato anche se eletti con diverse modalità.

**REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE
PARI OPPORTUNITÀ
DELLA FNSI**

*Approvato dalla Giunta Esecutiva
della FNSI
Roma, 17 giugno 2008*

*e dal Consiglio Nazionale
della Stampa Italiana
Roma, 25 giugno 2008*

Art. 1

La Commissione Pari Opportunità (Cpo) della Fnsi è istituita dalla Giunta Esecutiva della Federazione in base all'articolo 3 comma e) dello Statuto e si configura come gruppo di elaborazione e proposta sindacali sulle questioni di pari opportunità e politiche di genere e come consulente della Giunta stessa per le azioni positive per il raggiungimento della parità tra giornaliste e giornalisti.

Art. 2

Scopi e obiettivi della Cpo, anche in conformità con quanto previsto dalla legge 125/91, sono:

- a) l'elaborazione di proposte per: eliminare ogni tipo di discriminazione diretta e indiretta; favorire l'occupazione femminile e la qualità del lavoro giornalistico; superare gli ostacoli e realizzare una parità effettiva tra giornaliste e giornalisti nell'accesso alla professione, nel corso della carriera e nei livelli retributivi; migliorare il rapporto tra tempi di lavoro e tempi di vita delle giornaliste e dei giornalisti;*
- b) l'individuazione di strumenti e di azioni per stimolare e favorire una maggiore e più ampia partecipazione delle giornaliste all'attività del sindacato e ai suoi organi di rappresentanza, a livello aziendale, territoriale e nazionale;*
- c) l'analisi dei contenuti dell'informazione giornalistica di genere e dell'immagine della donna nei media e l'elaborazione di proposte per il superamento degli stereotipi di genere.*

Art. 3

Metodi e strumenti di lavoro e intervento della Cpo sono:

- a) il monitoraggio permanente dei livelli occupazionali e professionali delle giornaliste italiane;*
- b) la promozione di iniziative che favoriscano la formazione sindacale e l'aggiornamento professionale delle giornaliste;*
- c) il sostegno alla nascita e il collegamento con le Cpo delle Ars;*
- d) il coordinamento con altre Cpo istituzionali, pubbliche e private nazionali e internazionali, per la formulazione e la realizzazione di obiettivi comuni e per il sostegno alle politiche di genere;*
- e) l'organizzazione, la promozione e la partecipazione a incontri, dibattiti e confronti, all'interno e all'esterno del sindacato e della categoria, sulle tematiche oggetto dei suoi scopi e obiettivi;*
- f) la promozione di eventuali conferenze di servizio o incontri allargati alle responsabili delle Cpo regionali, alle consigliere nazionali dell'Ordine, alle componenti i direttivi regionali, i comitati di redazione, gli organismi di categoria ed i gruppi di specializzazione della Fnsi.*

Art. 4

La Cpo è formata dall'Assemblea, dalla Presidente, dalla Coordinatrice e dal Coordinamento.

L'Assemblea è costituita dalle delegate e dai delegati nominati dalle Ars, sentite le rispettive Cpo regionali (ove esistenti), in ragione di una persona per ogni Ars e di due per le Ars con più di 3 mila iscritti. Partecipano di diritto all'Assemblea le consigliere e i consiglieri nazionali Fnsi che a inizio legislatura ne abbiano fatto esplicita richiesta. All'Assemblea della Cpo sono invitate/i a partecipare, a tutti gli effetti tranne che per il diritto di voto, anche una/un collega in rappresentanza rispettivamente di ciascun organismo di categoria.

La Presidente è responsabile dell'azione politica della Cpo; è nominata dalla Giunta Esecutiva della Fnsi e scelta tra le consigliere nazionali.

La Coordinatrice coadiuva la Presidente ed è eletta dall'Assemblea della Cpo tra le rappresentanti delle Ars.

Il Coordinamento affianca la Presidente e la Coordinatrice ed è composto dalle/i responsabili dei gruppi di lavoro e dei progetti decisi dall'Assemblea. Del Coordinamento fa parte di diritto la rappresentante della Fnsi nel Gender Council della Federazione Internazionale della Stampa (Ifj), che cura i rapporti con gli organismi internazionali di cui alla lettera d) dell'articolo 3.

La Commissione viene convocata dalla Presidente, d'intesa con la Coordinatrice e sentito il Coordinamento, almeno tre volte l'anno.

Art. 5

Il finanziamento delle riunioni eccedenti le tre previste dall'ultimo comma dell'articolo 4 e delle attività e iniziative a titolo oneroso della Cpo è deliberato dalla Giunta Esecutiva della Fnsi, su proposta della Presidente della Commissione.

Per quanto non espressamente qui indicato si fa riferimento al Regolamento della Fnsi.

ALLEGATO DELL'ART. 46 DEL REGOLAMENTO DELLO STATUTO

CRITERI PER UNO STATUTO-TIPO DEI GRUPPI DI SPECIALIZZAZIONE

Costituzione del Gruppo

Nell'ambito e nella disciplina della FNSI, è costituito..... quale..... di specializzazione secondo le norme previste dagli artt. 32 e 36 dello Statuto della FNSI e degli artt. 37 e seguenti dell'allegato Regolamento.

Iscritti al Gruppo

Possono essere iscritti al..... esclusivamente i giornalisti ed i praticanti regolarmente iscritti alle AA.RR.SS. e che non appartengano ad altri Gruppi, Associazioni, Unioni di specializzazione riconosciuti dalla FNSI.

L'iscrizione cessa quando il socio eserciti prevalentemente una diversa prestazione professionale; viene mantenuta quando abbia fatto parte del..... da almeno 15 anni.

Scopi del Gruppo

Scopi del..... sono quelli di riunire i giornalisti che diano una prevalente prestazione professionale specifica ed omogenea nel settore..... al fine di promuovere l'aggiornamento tecnico-professionale degli iscritti ed il loro arricchimento culturale, impegnandosi attivamente a sostenere le iniziative della FNSI e delle AA.RR.SS. a difesa dei principi del patto federativo e a tutela della dignità professionale, anche a mezzo della corretta applicazione del Contratto nazionale di lavoro giornalistico.

Organi del Gruppo

Sono organi del..... : il Congresso, il Consiglio Direttivo, la Giunta esecutiva, il Presidente (o Segretario), i Revisori dei conti.

(Il numero dei componenti di questi organi con progressione decrescente, deve essere commisurato alla consistenza rappresentativa del Gruppo. Le elezioni devono avvenire con metodo democratico e rappresentativo, con meccanismi analoghi a quelli previsti dallo Statuto e dal Regolamento della FNSI. La proporzione fra professionali e collaboratori è, ove possibile, la stessa esistente nella FNSI).

Rappresentanti della FNSI e delle AA.RR.SS.

Negli organi direttivi ed esecutivi del fanno parte di diritto, a livello nazionale, il rappresentante della FNSI e, a livello regionale, il rappresentante delle AA.RR.SS.

Articolazione territoriale dei Gruppi

Per una più efficace azione organizzativa e di reale solidarietà fra gli iscritti, il è articolato in sezioni regionali nell'ambito delle rispettive AA.RR.SS. di appartenenza, i cui Statuti dovranno essere in armonia con quello federale e del purché vi siano di massima 25 iscritti. Le sezioni regionali possono strutturarsi altresì in sezioni provinciali in presenza di almeno 10 iscritti. (Le sezioni regionali o provinciali debbono avere una rappresentanza elettiva, proporzionata al numero degli iscritti).

Quote associative al Gruppo

*Gli iscritti al sono tenuti a corrispondere una quota annuale di €
L'ammontare della quota è stabilito dal Congresso nazionale del
L'inadempienza a tale obbligo comporta la decadenza della qualità di socio.*

Controversie

Per le controversie che non riguardino la specifica competenza degli Ordini regionali o interregionali dei giornalisti, gli iscritti al si rimettono alle norme previste per i Collegi dei Probiviri, regionali o nazionali, delle rispettive AA.RR.SS. e della FNSI, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art.36 dello Statuto della FNSI.